SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

ORDINI CAVALLERESCHI

92A5317

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1993, n. 5.

Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,* ad interim, *delle partecipazioni statali*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

92G0028

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1993, n. 6.

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti. «ovvero dal lavoratore autonomo»;

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria

Art 2

Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso. da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi,

dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

Art. 3.

Vigilanza integrata

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere *a)* e *d)*.

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.»;

b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.».

Art. 4.

Agevolazioni per i contribuenti

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi

precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica ai soggetti che non abbiano pagato nei termini, ovvero che abbiano versato tardivamente i contributi e premi relativi a periodi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che versino la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1993.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreché alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

Art. 5.

Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2 e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-*ter*. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-*bis*, possono partecipare come azionisti alle società di gestione.».

Art. 6.

Relazioni degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Mantova non è riuscito a provvedere alla elezione del presidente e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Mantova numero 1608/13/Gab. del 30 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Mantova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Sorgi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta e al presidente.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Mantova — eletto nelle consultazioni del 27 e 28 settembre 1992 — non ha provveduto alla elezione del presidente e della giunta.

Infatti, le sedute del 14 ottobre, 9, 23, 25, 28 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Mantova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Felice Sorgi.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Marsiconuovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marsiconuovo (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza numero 4583/13.4/Gab. del 9 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giacomo Armentano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marsiconuovo, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Armentano.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6594/13.4/Gab. del 20 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Irene Tramontano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capodrise (Caserta) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 settembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'8 ottobre, 12 e 18 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Irene Tramontano.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1°, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Teramo n. 3738/Gab. dell'11 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Marino.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica di un assessore del comune di Guidonia Montecelio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Stefano Simboli è stato eletto consigliere del comune di Guidonia Montecelio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore in data 26 settembre 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso aggravato in abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa nelle vesti di pubblico ufficiale in atti pubblici;

Constatato che la permanenza del sig. Stefano Simboli nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Stefano Simboli dalla carica di assessore del comune di Guidonia Montecelio (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 13970/Gab.A.L. del 26 novembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Stefano Simboli è rimosso dalla carica di assessore del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Stefano Simboli è stato eletto consigliere del comune di Guidonia Montecelio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e ricopre la carica di assessore dal 26 settembre 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del tribunale di Roma essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso aggravato in abuso di ufficio e falsità ideologica commessa nelle vesti di pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Stefano Simboli nella carica di assessore, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Guidonia Montecelio, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di assessore del comune di Guidonia Montecelio e, nelle more, con provvedimento n. 13970/Gab.A.L. del 26 novembre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Stefano Simboli dalla carica di assessore del comune di Guidonia Montecelio (Roma), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di assessore del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0174

DECRETO 21 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Guidonia Montecelio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni Pietro Ricci è stato eletto consigliere del comune di Guidonia Montecelio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 29 febbraio 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso aggravato in abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa nelle vesti di pubblico ufficiale in atti pubblici;

Constatato che la permanenza del sig. Giovanni Pietro Ricci nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giovanni Pietro Ricci dalla carica di sindaco del comune di Guidonia Montecelio (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 13968/Gab.A.L. del 26 novembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni Pietro Ricci è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giovanni Pietro Ricci è stato eletto consigliere del comune di Guidonia Montecelio (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e ricopre la carica di sindaco dal 29 febbraio 1992.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del tribunale di Roma essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso aggravato in abuso di ufficio e falsità ideologica commessa nelle vesti di pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Giovanni Pietro Ricci nella carica di sindaco, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Guidonia Montecelio, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Guidonia Montecelio e, nelle more, con provvedimento n. 13968/Gab.A.L. del 26 novembre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giovanni Pietro Ricci dalla carica di sindaco del comune di Guidonia Montecelio (Roma), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0175

DECRETO 21 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica di un assessore del comune di Colleferro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Eugenio Trani è stato eletto consigliere del comune di Colleferro (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed è stato successivamente nominato assessore in data 15 dicembre 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 22 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in corruzione ed abuso d'ufficio.

Constatato che la permanenza del sig. Eugenio Trani nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Eugenio Trani dalla carica di assessore del comune di Colleferro (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 13915/GAB.A.L. del 24 novembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Eugenio Trani è rimosso dalla carica di assessore del comune di Colleferro (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Eugenio Trani è stato eletto consigliere del comune di Colleferro (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore in data 15 dicembre 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 22 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del tribunale di Velletri, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in corruzione ed abuso di ufficio.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Eugenio Trani nella carica di assessore, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Colleferro, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di assessore del comune di Colleferro e, nelle more, con provvedimento n. 13915/GAB.A.L. del 24 novembre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Eugenio Trani dalla carica di assessore del comune di Colleferro, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di assessore del comune di Colleferro (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0176

DECRETO 21 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Colleferro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Alfredo Colabucci è stato eletto consigliere del comune di Colleferro (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 15 dicembre 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 22 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in corruzione ed abuso d'ufficio;

Constatato che la permanenza del sig. Alfredo Colabucci nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Alfredo Colabucci dalla carica di sindaco del comune di Colleferro (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 13913/GAB.A.L. del 24 novembre 1992, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Alfredo Colabucci è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Colleferro (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Alfredo Colabucci è stato eletto consigliere del comune di Colleferro (Roma) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 15 dicembre 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 22 novembre 1992, da un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del tribunale di Velletri, essendo stati ravvisati nei suoi confronti sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in corruzione ed abuso di ufficio.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Alfredo Colabucci nella carica di sindaco, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Colleferro, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Colleferro e, nelle more, con provvedimento n. 13915/GAB.A.L. del 24 novembre 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Alfredo Colabucci dalla carica di sindaco del comune di Colleferro, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Colleferro (Roma).

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0177

DECRETO 22 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica di consigliere e di sindaco del sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Mercorio è stato eletto consigliere del comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 30 luglio 1990;

Rilevato che in data 7 novembre 1992 il G.I.P. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto per i reati di tentata estorsione e concussione in concorso;

Visto che la predetta ordinanza non è stata eseguita in quanto il Mercorio si è reso irreperibile;

Considerato che, in ragione del succitato provvedimento, la permanenza del sig. Luigi Mercorio nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando, altresì, allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Luigi Mercorio è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere e sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Luigi Mercorio dalle cariche elettive;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6510/13.1/Gab. del 14 novembre 1992 con il quale il sig. Luigi Mercorio è stato sospeso dalle cariche ricoperte;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Mercorio è rimosso dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta).

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

A seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 è stato eletto consigliere comunale di S. Maria Capua Vetere il sig. Luigi Mercorio, successivamente nominato sindaco in data 30 luglio 1990.

Il predetto, nel corso del mandato di amministratore comunale, veniva rinviato a giudizio, in data 9 ottobre 1991, unitamente ad altre persone, per violazione degli articoli 110, 323 e 328 c.p. in quanto ometteva, nonostante le segnalazioni della soprintendenza archeologica della provincia di Napoli e Caserta, di adottare misure volte ad ottenere la sospensione e l'interruzione dell'attività edilizia della società «S.C.I.S. S.r.l.» su un suolo dove esistevano strutture antiche appartenenti al demanio dello Stato e procedeva inoltre al rilascio di una concessione edilizia per variante in corso d'opera, al fine di procurare a detta società un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In data 18 marzo 1992 veniva emessa informazione di garanzia, nei confronti del citato Mercorio, dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di S. Maria Capua Vetere per truffa aggravata ed usurpazione di pubbliche funzioni in concorso con altri.

Sussistono inoltre nei confronti del predetto amministratore ulteriori procedimenti penali di minore entità, come risulta da accertamenti svolti dagli organi competenti.

Da ultimo, il G.I.P. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 7 novembre u.s., ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del citato Luigi Mercorio, avendo ravvisato sussistenti indizi di colpevolezza per i reati di tentata estorsione e concussione in concorso con Luigi Di Muro, figlio del consigliere comunale Nicola Di Muro, dimessosi recentemente dalla carica.

La vicenda, che ha avuto vasta risonanza sui locali organi di informazione sia per la gravità dei reati che per la notorietà dei personaggi coinvolti, — sottrattisi all'esecuzione dell'ordinanza rendendosi irreperibili, — ha incrinato profondamente il rapporto di fiducia tra l'amministratore e la collettività, determinando un forte allarme sociale nella comunità ed il pericolo di gravi turbative per l'ordine pubblico.

Il comportamento del Mercurio Luigi si pone inoltre in contrasto con le esigenze di decoro, prestigio e dignità proprie delle cariche elettive ricoperte, che riulterebbero ulteriormente compromesse dalla permanenza del predetto in seno al civico consesso.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato la proposta per l'adozione del decreto di rimozione del predetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di S. Maria Capua Vetere e nelle more, con provvedimento n. 6510/13.1/Gab. del 14 novembre 1992, ritenuti sussistenti i motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Luigi Mercorio dalla carica di consigliere e di sindaco del predetto ente locale.

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0178

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 novembre 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre 1991, n. 415;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97, del 27 aprile 1992, concernente l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascuno titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° novembre 1992, a quella n. 10, di scadenza 1° maggio 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa delle figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036606», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre 1991, n. 415 e D.M. 21 aprile 1992 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1992 - Roma, 2 maggio 1992; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 802390 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997; più in basso al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in altro, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° maggio 1992/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre - 1991, n. 415 e D.M. 21 aprile 1992 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulterire piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036606», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12%-1° maggio 1992/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 167

93A0154

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 gennaio 1993.

Riduzione del limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli Pinot grigio».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Latisana del Friuli" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini intesa a ridurre il limite minimo dell'estratto secco netto del vino "Latisana del Friuli Pinot grigio", stabilito dall'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del vino suddetto, così come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987, che prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Latisana del Friuli" alla citata proposizione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli Pinot grigio" previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione così come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987, è modificato nella misura del 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0156

DECRETO 11 gennaio 1993.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984;

Visti i decreti 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987 e 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989 e 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, nominata con decreto ministeriale 3 luglio 1989;

Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali e della sanità;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge n. 748/84;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1*B*, 1*C* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati e integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986 e 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989 e 27 settembre 1991, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di 6 mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità della normativa vigente prima di tale data.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ALLEGATO 1B

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

1 Premessa

Al paragrafo 1 2 viene aggiunta la seguente frase Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili per il magnesio e lo zolfo sono rispettivamente 2% di ossido di magnesio (MgO) e 5% di anidride solforica (SO_3).

Dopo il paragrafo 1 7 viene aggiunto il paragrafo seguente

1 7-*bis* — Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti in tutti i concimi organici ed organominerali il contenuto in piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg

5 1 Concimi organici azotati.

All elenco dei concimi organici azotati si aggiunge il seguente prodotto

1	2	3	4	5	6	7
15	Letame essiccato	Prodotto ottenuto dall essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera	3% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 2% azoto organico Carbonio organico minimo 25% Rapporto C/N massimo 15 Tasso di umificazione: minimo 10% Grado di umificazione minimo 25% Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA) massimo 750 mg/kg Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA) massimo 1500 mg/kg	È obbligatorio indicare l origine delle deiezioni animali. Esempio: letame essiccato bovino, equino, ovino, ecc.	Carbonio organico Azoto totale Azoto organico Rapporto C/N Tasso di umificazione Grado di umificazione	È consentito dichiarare il contenuto di: Rame (Cu) assimilabile sul secco e Zinco (Zn) assimilabile sul secco, qualora siano inferiori ai valori massimi indicati alla colonna 4

5 1 1 — Concimi organici azotati fluidi

All elenco dei concimi organici azotati fluidi si aggiunge il seguente prodotto

1	2	3	4	5	6	7
3	Sangue fluido	Sospensione ottenuta dal sottoprodotto della macellazione decoagulato, concentrato e aggiunto di idoneo conservante	4% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 3 7% azoto organico 14% C organico	—	Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	Devono essere indicati in etichetta il conservante utilizzato e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno rispetto alla data di preparazione

5.2 — Concimi organici NP

Nella colonna 9 (P_2O_5) per tutti i tipi di concime viene depennata la frase Il fosforo anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica

8 — Miscela di concimi organici NP Alla colonna 11 è inserito il testo seguente

Colonna 11 Per le miscele contenenti Borlande è consentito dichiarare il contenuto in Ossido di potassio (K_2O) purché non inferiore all 1%

All elenco dei concimi organici NP si aggiunge il seguente prodotto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Letame suino essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e lavorazione di deiezioni suine tal quali	5% N + P_2O_5	2 5% N 2% P_2O_5 Carbonio organico 30% Grado di umificazione: 25% Tasso di umificazione: 10% Rapporto C/N massimo 12 Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 ppm Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 ppm	**Azoto totale**	**P_2O_5 totale**	—	Azoto organico	P_2O_5 totale	—	È obbligatorio dichiarare il tenore in carbonio organico nonché il grado e il tasso di umificazione È ammessa la dichiarazione del contenuto in ossido di potassio (K_2O) se superiore al 2%

ALLEGATO 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

2 1 — Ammendanti organici naturali

L ammendante n 1 «Letame essiccato» viene sostituito dal seguente

1	2	3	4	5	6	7
1	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco 30% minimo Rapporto C/N 30 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio letame bovino equino, ovino, ecc	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	—

2.2. — Correttivi Calcici e Magnesiaci.

All'elenco dei Correttivi Calcici e Magnesiaci si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
21	Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e sucessiva precipitazione mediante acido solforico	CaO: 20% sul secco SO_3: 15% sul secco C organico: 10% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale SO_3 totale	È consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale

---

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

2. — *Concimi CEE.*

Il punto 2.1.4. - Altri elementi, è sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$ $MgO\text{-}Cl\text{-}CaO\text{-}SO_3$
Ossido di magnesio	0,9
Cloro	0,2
Ossido di calcio	0,9
Anidride solforica	0,9

3.3. — Concimi organici.

3.3.1. — All'elenco dei concimi organici azotati (solidi e fluidi) aggiungere i seguenti prodotti e le relative tolleranze:

	N	C
Letame essiccato	0,3	1
Sangue fluido	0,3	1

3.3.2. — All'elenco dei concimi organici NP aggiungere il seguente prodotto e le relative tolleranze:

	N	P_2O_5	C
Letame suino essiccato	0,3	0,3	1

4.2. — Correttivi calcici e magnesiaci.

Il testo al punto 4.2. viene sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:		
	CaO	MgO	SO_3
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 20	0,7	0,7	—
Per i correttivi numeri 12, 13, 14 15 e 21	0,7	—	0,5
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	—	—
Per il correttivo n. 17	—	0,7	0,5
Per il correttivo n. 18	—	0,7	—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 748/1984 è il seguente:

«Art. 8 *(Concimi)*.

1. *Concimi CEE.*

L'indicazione «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti — NP, NK, PK, NPK — appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1 *A* della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 *A* si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. *Concimi nazionali o concimi.*

Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» — minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi — s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 *B*.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 *B* di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 *B*, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

3. *Commercializzazione dei concimi.*

I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 *A* e 1 *B* della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

Art. 9 *(Ammendanti e correttivi)*. - Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'art. 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 *C* della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente art. 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 *C*.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 *C* di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1 *C*, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

Art. 10 *(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti)*. — Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

93A0155

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 marzo 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della manifestazione per il centenario della radio, dedicato ad Alessandro Volta, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991 con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, nell'anno 1992, di un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1859 del 4 febbraio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio, dedicato ad Alessandro Volta, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un ritratto di Alessandro Volta, la pila e, in alto un'antenna radio stilizzata.

Completa il francobollo la scritta «CENTO ANNI DI RADIO», «ALESSANDRO VOLTA», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 224

93A0141

DECRETO 14 aprile 1992.

Autorizzazione all'emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia», dedicato al castello di Arechi-Salerno.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state, fra l'altro, apportate modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Castelli d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, in detta serie, un francobollo nel valore di L. 850;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. .862 del 10 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia», nel valore di L. 850, dedicato al castello di Arechi-Salerno.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4 × 30, formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: quadricromia; foglio: cento esemplari.

La vignetta è composta, entro un rettangolo di colore, da un tondo che racchiude un libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato. Quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la scritta «ITALIA», in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 227

93A0142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 13 gennaio 1993.

Elezione suppletiva di un componente elettivo del Consiglio della magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Rilevato che in data 22 dicembre 1992 è cessato dalla carica — per morte — prima della scadenza del Consiglio il dott. Andrea De Leone, consigliere eletto dai magistrati militari;

Considerato che non è possibile ricostituire il numero legale della componente elettiva con il primo dei magistrati militari risultati non eletti in occasione della elezione di questo Consiglio svoltasi nell'anno 1989;

Ritenuto che deve essere reintegrato il numero legale della componente elettiva del Consiglio della magistratura militare;

Decreta:

È indetta elezione suppletiva di un componente elettivo del Consiglio della magistratura militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta, 2, in un'unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 1993

Il presidente: BRANCACCIO

93A0202

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le tabelle XXXIX e XXXIX-*bis* approvate con decreti ministeriali 20 gennaio 1992 e 15 novembre 1991 relative agli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario rispettivamente per ortottista ed assistente in oftalmologia e per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti:

«diploma per tecnico di laboratorio biomedico, durata del corso tre anni;

diploma per ortottista ed assistente in oftalmologia, durata del corso tre anni».

All'art. 102, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di medicina e chirurgia, viene inserito il seguente secondo comma:

«Conferisce inoltre, dopo un corso di studi della durata di tre anni, i diplomi per tecnico di laboratorio biomedico e per ortottista ed assistente in oftalmologia».

All'art. 204, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, la dizione: «per ortottisti assistenti di oftalmologia»: è soppressa.

Gli articoli da 940 a 944, inerenti alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti, assistenti di oftalmologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 112, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 113. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagini scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al

superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 114. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo all'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;

tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5 - Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre.

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integratò di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5 - Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica e sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5 - Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati

rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 115. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta, e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 116. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 117. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 118. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 119. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 116 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 120. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 121. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso

relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

Art. 122. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 123. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 124. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 125. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 126. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 127. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 128. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 129. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre:

Area III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche
tecniche semeiologiche I;
campimetria,
senso luminoso,
senso cromatico,
adattometria,
contattologia

4.2. Corso integrato di patologia oculare
patologia oculare;
ipovisione II

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia.
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno

I semestre.

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti 4.0)

Obiettivo. apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo

5.1. Corso integrato di pediatria generale
pediatria generale,
neonatologia

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria,
fondamenti di neuropsichiatria,
psicologia

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0)

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II. ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria,
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche

Art. 130. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 131. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 132. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 133. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Sarà inoltre di competenza del consiglio di facoltà ogni decisione inerente la possibilità di opzione per studenti già iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti, assistenti di oftalmologia, nonché l'eventuale riconoscimento degli studi già compiuti

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 novembre 1992

Il rettore ROVERSI MONACO

92A0144

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 gennaio 1993, n. 7446/M/7.

Art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in materia di contributo diretto lavorativo. Commissione provinciale.

Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Alle intendenze di finanza (per il tramite delle prefetture)
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette (per il tramite delle prefetture)
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette (per il tramite delle intendenze di finanza)

Il comma 3 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art. 11-*bis*, concernenti la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo, non si applicano nei confronti degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, rendano manifesta la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile in base al contributo diretto lavorativo, a condizione che sia presentata domanda ad una apposita commissione provinciale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993 (allegato 1), sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non è applicabile il contributo diretto lavorativo in presenza di un livello particolarmente limitato dell'attività esercitata.

In particolare, negli articoli 2 e 3 del suddetto decreto governativo sono stati forniti i criteri mediante i quali può essere desunta — in base a presunzioni aventi i requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile — la prova della sussistenza delle condizioni stabilite nel decreto medesimo.

Nel successivo art. 4 sono state fornite, inoltre, indicazioni procedurali in ordine ai tempi ed alle modalità da osservare per la presentazione delle domande alle apposite commissioni provinciali di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 384 del 1992.

Con tale disposizione è stato precisato che:

a) la domanda alla commissione competente in base al domicilio fiscale del contribuente deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'esonero, al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale;

b) l'istanza dovrà essere redatta secondo schemi appositamente predisposti;

c) i pareri degli ordini professionali — che non sono richiesti qualora i contribuenti svolgano attività per le quali non è prevista l'iscrizione ad un ordine professionale — possono essere resi anche in sede di esame della domanda da parte della commissione ed a richiesta della stessa;

d) il contribuente può evitare di adeguarsi al contributo diretto lavorativo nella dichiarazione dei redditi solo se alla domanda è allegata la documentazione asseverata;

e) nel caso in cui la commissione provinciale respinga la domanda, la maggiore imposta dovuta e gli interessi devono essere versati dal contribuente entro il termine previsto per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo successivo, anche qualora quest'ultima non sia presentata;

f) nel caso in cui la domanda sia accolta ma i requisiti vengano successivamente meno, il contribuente può comunque presentare per i periodi di imposta successivi una ulteriore domanda al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza di altri requisiti e condizioni.

*
* *

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle modalità di costituzione ed al funzionamento delle commissioni provinciali che, ai sensi del comma 6 del citato art. 11-*bis*, devono essere insediate presso codeste prefetture entro il 15 gennaio 1993.

Al riguardo, pare opportuno preliminarmente rilevare che le commissioni sono istituite con decreto del prefetto che potrà disciplinarne l'organizzazione, prevedendo anche l'eventuale suddivisione in sezioni competenti per i diversi comuni della provincia.

La commissione è composta dai seguenti membri:

1) il prefetto o un suo delegato;

2) il direttore regionale delle entrate o un suo delegato, nell'intesa che, fino alla nomina dei direttori regionali, sarà chiamato a comporre la commissione il titolare dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette o un suo delegato;

3) i titolari degli uffici delle entrate della provincia o loro delegati, con l'avvertenza che, fino alla istituzione degli uffici medesimi, saranno chiamati a far parte delle commissioni i titolari degli uffici distrettuali delle imposte dirette o loro delegati;

4) il sindaco del comune ove il richiedente ha il domicilio fiscale o un suo delegato;

5) un delegato del sindaco, con particolare esperienza delle condizioni socio-economiche del luogo di esercizio dell'attività.

La commissione è pertanto composta dal prefetto, o suo delegato, che la presiede e da altri quattro membri. Qualora nell'ambito della commissione siano istituite più sezioni, ciascuno dei membri di cui ai punti da 1) a 4) può anche designare delegati diversi in riferimento a ciascuna sezione. Analoga facoltà è riconosciuta in relazione ai

delegati di cui al punto 5), per i quali ciascun sindaco può designare delegati diversi in riferimento a ciascuna sezione.

Per quanto riguarda il funzionamento del predetto organo, le competenti intendenze di finanza forniranno il personale di segreteria stanziando i fondi all'uopo necessari.

Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un impiegato della carriera direttiva del Ministero delle finanze designato dal competente intendente di finanza

*
* *

I contribuenti che ritengono di possedere i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 devono presentare entro il 31 gennaio, anche mediante incaricato, un'apposita istanza in bollo direttamente al comune nella cui circoscrizione il contribuente medesimo ha il domicilio fiscale. L'istanza deve contenere le indicazioni recate negli schemi allegati alla presente circolare (allegati 2 e 3).

Per la presentazione dell'istanza può essere utilizzata anche copia del predetto modulo.

I contribuenti che hanno presentato la predetta istanza entro il 31 gennaio possono non tener conto, in sede di dichiarazione dei redditi, delle disposizioni contenute nell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992, a condizione che all'istanza stessa sia allegata la documentazione asseverata dai soggetti che possono rappresentare il contribuente nel contenzioso tributario ovvero dai centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1991.

Gli uffici comunali rilasciano ricevuta della presentazione dell'istanza e della documentazione allegata; la presentazione dell'istanza può avvenire anche a mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il 31 gennaio.

Il comune raccoglie le istanze prodotte dai contribuenti e le trasmette cumulativamente all'intendenza di finanza con elenco in duplice copia entro il 15 febbraio ed il 15 marzo successivo. Una copia dell'elenco viene restituita per ricevuta dall'intendenza di finanza, opportunamente datata e firmata.

Entro il mese di febbraio la commissione provinciale provvede ad un preliminare esame delle istanze pervenute ed incarica dei necessari accertamenti la Guardia di finanza, gli altri organi di polizia ed i vigili urbani.

Al riguardo, si ritiene che possano essere affidati alla Guardia di finanza gli accertamenti riguardanti i dati e gli elementi di carattere più strettamente contabile e fiscale, da verificare anche sulla base della contabilità e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Agli altri organi di polizia ed ai vigili urbani potranno essere affidati controlli concernenti l'assenza di eventuali collaboratori o dipendenti, l'età del contribuente, l'esistenza di invalidità rilevanti ai fini dell'attività svolta, lo svolgimento dell'attività in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica, ecc.

La commissione potrà anche disporre che taluni accertamenti siano separatamente effettuati da più organi accertatori.

Qualora la documentazione presentata manifesti in modo palese elementi di non congruità in relazione ai criteri posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, la commissione potrà disporre un esame accelerato dell'istanza medesima.

La commissione provinciale adotta le sue decisioni in merito alle domande presentate dai contribuenti dopo aver esaminato la documentazione asseverata, i pareri delle associazioni di categoria presenti nel CNEL ed i pareri degli ordini professionali eventualmente allegati alle domande o richiesti, nonché gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani.

Ai fini della correntezza dei lavori, la commissione potrà fissare un termine per il completamento degli anzidetti accertamenti.

I contribuenti interessati possono essere invitati a comparire presso la commissione anche per mezzo di rappresentanti, qualora la commissione stessa ritenga opportuno acquisire ulteriori dati e notizie rilevanti ai fini della decisione da adottare.

Qualora il contribuente eserciti la propria attività al di fuori dell'ambito provinciale, la commissione richiederà dati ed elementi ritenuti necessari ai fini della decisione anche alle prefetture delle altre province interessate.

Le decisioni della commissione sono comunicate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti a cura della segreteria della commissione e vanno notificate ai contribuenti interessati ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

*
* *

Tanto premesso, i signori prefetti vorranno portare a conoscenza dei sindaci nonché degli organi di polizia interessati in contenuto delle presenti direttive.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze; gli uffici distrettuali delle imposte dirette, a loro volta, accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza.

Si pregano, altresì, gli uffici in indirizzo di voler curare la massima diffusione, per il tramite degli organi di stampa, dell'avvenuto insediamento delle commissioni provinciali in argomento e dell'avviso della loro attività.

In attesa di ricevere dai signori prefetti la conferma dell'avvenuta costituzione del nuovo organo e della sua piena funzionalità, si prega di voler comunicare, infine, se si sia reso necessario procedere all'insediamento di più sezioni nell'ambito della suddetta commissione, specificandone il numero nonché l'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Nel confidare nella fattiva, consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro delle finanze
GORIA

ALLEGATO 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità di esonero dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 del l'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 1-*bis*, del menzionato decreto n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni;

Visto il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Su proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni, i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti, a condizione che si riscontri un livello particolarmente limitato dell'attività esercitata, tenuto conto del luogo e delle modalità di esercizio dell'attività nonché dell'entità dei mezzi impiegati e di specifiche condizioni soggettive.

2. La prova della sussistenza della condizione di cui al comma precedente può essere desunta, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1:

a) si comprendono tra i lavoratori dipendenti anche quelli a tempo parziale nonché gli apprendisti e quelli assunti in base a contratti di formazione-lavoro;

b) si comprendono tra i collaboratori tutti gli addetti all'attività, compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo, un'attività significativa nell'impresa, gli associati di associazioni in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e coloro che prestano attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2.

1. I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti attività di impresa sono i seguenti:

a) età superiore a 60 anni o inferiore a 26 anni;

b) invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta;

c) ammontare complessivo dei debiti verso banche e fornitori, sussistenti alla data di chiusura del periodo di imposta, non superiore a 5 milioni di lire;

d) riduzione dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, superiore al 40 per cento dell'ammontare degli stessi ricavi dell'esercizio precedente;

e) costo dei beni strumentali determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 30 milioni, relativamente alle imprese che svolgono attività di produzione di beni;

f) costo dei beni strumentali, determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 10 milioni relativamente alle imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi;

g) attività esercitata esclusivamente in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento;

h) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quelli derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa nonché dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire;

i) svolgimento dell'attività in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.

2. Il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo di imposta.

3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali: va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire: non deve tenersi conto del costo relativo ai beni immobili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari: per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

4. Il reddito complessivo di cui alla lettera *h)* del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento.

Art. 3.

I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti arti o professioni sono i seguenti:

a) età superiore a 70 anni;

b) esercizio dell'arte o professione da meno di cinque anni;

c) invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta;

d) riduzione dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei compensi del periodo d'imposta precedente;

e) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quello derivante dall'esercizio dell'arte o professione nonché dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire;

f) svolgimento dell'attività in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.

2. Il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo di imposta.

3. La sussistenza del requisito di cui alla lettera *b)* del comma 1 va verificata considerando soltanto gli anni interi maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta.

4. Il reddito complessivo di cui alla lettera *e)* del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento.

Art. 4.

1. Ai fini della non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 i soggetti interessati devono farne richiesta all'apposita commissione provinciale, di cui al comma 3 dello stesso art. 11-*bis*, competente in base al domicilio fiscale dei contribuenti.

2. La domanda, da presentare al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'esonero, deve essere redatta secondo schemi appositamente predisposti, e va corredata del parere di una delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza — per i contribuenti che svolgono attività per le quali è prevista l'iscrizione ad un ordine professionale — nonché della documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti asseverata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 384 del 1992. I predetti pareri degli ordini professionali possono essere resi anche in sede di esame da parte della commissione, a richiesta della stessa.

3. I contribuenti che hanno presentato l'apposita domanda possono non tener conto delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda stessa, a condizione che la medesima sia corredata della documentazione asseverata di cui al comma precedente. Se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, i contribuenti sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo di imposta successivo o, in mancanza di tale dichiarazione, entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.

4. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti enunciati nella domanda stessa; nel caso in cui detti requisiti vengano meno il contribuente può presentare un'ulteriore domanda sempreché sussistano altri requisiti e condizioni previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.

Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 11, commi 1 e 1-*bis*), del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui, in relazione ai vari settori economici, sono elaborati coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto n. 69, il quale stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso articolo è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i coefficienti sono applicabili nei confronti degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità nonché nei confronti degli esercenti attività, d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 che stabilisce l'emanazione entro il 15 dicembre 1992 dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992;

Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 413 del 1991 in base al quale i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati per il 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione è più favorevole al contribuente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, con il quale si è proceduto alla prima determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1, per il periodo di imposta 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, con il quale sono stati determinati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1991;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi di cui al citato art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 per il periodo di imposta 1992;

Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella *E*, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attività economica, desunti dalla dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta 1990;

Visti anche i risultati dell'applicazione di metodologie alternative, con particolare riferimento all'utilizzo dell'indice di rotazione del magazzino e di ricavo, ed al fatturato per unità di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Visto il parere della citata commissione parlamentare emesso nella seduta del 17 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per il periodo d'imposta 1992, nelle misure indicate nelle tabelle allegate vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attività economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle *A* e *C*) ovvero non si avvalgano del detto apporto (tabelle *B* e *D*). La tabella *A* deve essere utilizzata anche dagli esercenti attività di impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del coniuge facente parte dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e di associati in partecipazione.

2. Per attività prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno la maggiore entità dei compensi o ricavi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

3. Nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, al «costo del venduto» e al costo delle materie impiegate ed agli «altri costi» deve essere ragguagliato all'anno. L'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce «beni strumentali»: non deve tenersi conto di quello relativo ai beni immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

2. Le voci «costo del venduto» e «costo delle materie impiegate» sono determinate sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi — esclusi quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, dello stesso articolo, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

3. La voce «altri costi» è determinata comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle e, per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento, e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce «retribuzioni», devono comprendersi, relativamente ai lavoratori dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili. Vanno altresì compresi i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società.

5. Per gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo all'anzianità, espresso in migliaia di lire, deve essere moltiplicato per il numero degli anni di attività escludendo i primi cinque e considerando per metà i successivi sei. Per coloro che hanno superato i trent'anni di attività il coefficiente deve essere moltiplicato per un numero pari a ventidue, diminuito degli anni di attività successivi al trentesimo. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'anzianità è determinata dalla media delle anzianità degli associati.

6. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci contenute nelle tabelle devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Art. 3.

1. L'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo pari al contributo diretto lavorativo, determinato tenendo conto delle esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

Art. 4.

1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli è aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed è ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico. Sono in ogni caso deducibili i componenti negativi presi a base per l'applicazione dei coefficienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, e nell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992.

Art. 5.

1. L'ammontare calcolato a norma degli articoli 1, 2 e 3 è assunto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1992, tenendo conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni.

2. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito in presenza di operazioni imponibili, esenti e non imponibili, in proporzione degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale. Al maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota ottenuta dalla media aritmetica ponderata delle singole aliquote risultanti dalla dichiarazione.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il volume d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo di quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se risultano più favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente gli importi indicati nella tabella relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
GORIA

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI ESONERO DALL' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' D' IMPRESA

Alla Commissione provinciale di ____________________
per il tramite del comune di ____________________

Il sottoscritto .... nato a .... prov. ....

il ...., residente in .... via ....n. ....

(ufficio Imposte Dirette di ....) , in possesso del codice fiscale ....

esercente attività di .... codice attività (secondo la codifica in vigore fino al periodo d' imposta 1989) (1) ...., chiede, ai sensi dei commi da 3 a 6 dell' art.11-bis del decreto legge n.384 del 1992, l' esonero dall' applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 11-bis.

A tal fine dichiara che ricorrono le seguenti condizioni previste dal D.P.C.M. 23 dicembre 1992 (barrare la relativa casella) :

☐ 1. Età superiore a 60 anni o inferiore a 26 anni

☐ 2 Invalidità, dichiarata dall' autorità competente, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell' attività svolta

☐ 3 Ammontare complessivo dei debiti verso banche e fornitori, sussistenti alla data di chiusura del periodo d' imposta, non superiore a 5 milioni di lire

☐ 4. Riduzione dell' ammontare dei ricavi di cui all' art. 53, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, superiore al 40 per cento dell' ammontare degli stessi ricavi dell' esercizio precedente

☐ 5. Costo dei beni strumentali, determinato ai sensi dell' articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 30 milioni, relativamente alle imprese che svolgono attività di produzione di beni

☐ 6. Costo dei beni strumentali, determinato ai sensi dell' articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 10 milioni, relativamente alle imprese che svolgono attività di prestazione di servizi

☐ 7. Attività esercitata esclusivamente in comuni con popolazione inferiore a 1 000 abitanti in base ai dati dell' ultimo censimento

☐ 8 Reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all' articolo 2, secondo comma, del D P.R. n 600 del 1973 (relativi all' anno per il quale è presentata la richiesta) che, diminuito di un ammontare pari al 25 per cento dello stesso e dei redditi dichiarati diversi da quello derivante dall' esercizio dell' attività di impresa nonchè dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta , risulti non superiore a 15 milioni di lire.

(1) In caso di esercizio di più attività, va indicato il codice relativo all' attività prevalente sotto il profilo dell' entità dei ricavi conseguiti

☐ 9. Svolgimento dell' attività in locali di scarso pregio e con l' impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica

ANNOTAZIONI ____

____

____

Si fa presente che negli ultimi cinque anni sono stati dichiarati i seguenti redditi d' impresa e ricavi :

Anno d' imposta	Redditi d' impresa	Ricavi
1987	.000	.000
1988	.000	.000
1989	.000	.000
1990	.000	.000
1991	.000	.000

Al riguardo si allegano :

- **la documentazione asseverata** SI ☐ NO ☐
- il parere dell' associazione di categoria presente nel CNEL SI ☐ NO ☐

Data .... Firma ....

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI ESONERO DALL' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Alla Commissione provinciale di ____________________
per il tramite del Comune di ____________________

Il sottoscritto .... nato a .... prov. ....

il ...., residente in .... via ....n. ....

(ufficio Imposte Dirette di ....) , in possesso del codice fiscale .... ,

esercente attività di .... codice attività (secondo la codifica in vigore fino al periodo d' imposta 1989) (1) ...., chiede, ai sensi dei commi da 3 a 6 dell' articolo 11-bis del decreto legge n. 384 del 1992, l' esonero dall' applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 11-bis.

A tal fine dichiara che ricorrono le seguenti condizioni previste dal D.P.C.M. 23 dicembre 1992 (barrare la relativa casella) :

☐ 1. Età superiore a 70 anni

☐ 2. Esercizio dell' arte o professione da meno di cinque anni

☐ 3. Invalidità, dichiarata dall' autorità competente, che comporti un riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell' attività svolta

☐ 4. Riduzione dell' ammontare dei compensi percepiti nel periodo d' imposta superiore al 40 per cento dell' ammontare dei compensi del periodo d' imposta precedente

☐ 5. Reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all' articolo 2, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (relativi all' anno per il quale è presentata la richiesta) che, diminuito di un ammontare pari al 25 per cento dello stesso e dei redditi dichiarati diversi da quello derivante dall' esercizio dell' arte o professione nonchè dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire

☐ 6. Svolgimento dell' attività in locali di scarso pregio e con l' impiego di beni strumentali di ridotta efficenza economica

ANNOTAZIONI ____

____

____

(1) In caso di esercizio di più attività, va indicato il codice relativo all' attività prevalente sotto il profilo dell' entità dei compensi percepiti

Si fa presente che negli ultimi cinque anni sono stati dichiarati i seguenti redditi derivanti dall' esercizio di arti e professioni e compensi :

Anno d' imposta	Redditi derivanti dall' esercizio di arti e professioni	Compensi
1987	.000	.000
1988	.000	.000
1989	.000	.000
1990	.000	.000
1991	.000	.000

Al riguardo si allegano :

- la documentazione asseverata SI ☐ NO ☐
- il parere dell' ordine professionale di appartenenza ,ove esistente SI ☐ NO ☐

Data .... Firma ....

93A0215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante: «Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche».

Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante «Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992.

93A0189

Mancata conversione del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante: «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale».

Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante: «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992.

93A0190

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, firmati a Lugano il 16 settembre 1988.

A seguito dell'emanazione della legge 10 febbraio 1992, n. 198, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, Lugano 16 settembre 1988, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 22 settembre 1992. Conformemente alle disposizioni finali della convenzione la stessa è entrata in vigore nei rapporti tra Italia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera il 1° dicembre 1992.

93A0162

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 15 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 9, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Porzia e Filomena Tartarelli un immobile sito in Monopoli, via Roma n. 37, meglio descritto nella perizia di stima redatta dall'ing. Mario Aresta ed asseverata da giuramento in data 9 maggio 1990, al prezzo di L. 61 000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bari, immobile destinato a sede di rappresentanza della sezione provinciale di Bari.

93A0164

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 13, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Carla Gamna, nata a Pinerolo (Torino) il 12 marzo 1910 e deceduta a Dronero (Cuneo) il 26 aprile 1990, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Aldo Congedo di Cuneo il 7 maggio 1990 al n. 48023 di rep. e registrato a Cuneo il 9 maggio 1990, n. 968, serie 1A.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 20.000 000 che sarà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A0165

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 15 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 15 gennaio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1493,83
ECU	1806,04
Marco tedesco	920,13
Franco francese	272,03
Lira sterlina	2299,75
Fiorino olandese	818,45
Franco belga	44,68
Peseta spagnola	12,974
Corona danese	238,46
Lira irlandese	2425,98
Dracma greca	6,881
Escudo portoghese	10,226
Dollaro canadese	1164,78
Yen giapponese	11,872
Franco svizzero	1005,61
Scellino austriaco	130,76
Corona norvegese	217,92
Corona svedese	206,54
Marco finlandese	276,12
Dollaro australiano	1006,09

93A0227

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Tacchini Ennio, con sede in Cortona (Arezzo), via Bivio Riccio n. 1/A, assegnataria del marchio 78 AR, ha presentato regolare denuncia di smarrimento di due punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

93A0163

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia

(Estrazione 6 gennaio 1993)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1993 e dell'abbinamento alla graduatoria finale delle scommesse nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che . ?».

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie B n. 723927
L. 5 miliardi abbinato alla scommessa «Riconoscimento canzoni»;

2) Biglietto serie S n. 150140:
L. 2 miliardi e 500 milioni abbinato alla scommessa «Esperto d'arte»,

3) Biglietto serie C n. 973992.
L. 2 miliardi abbinato alla scommessa «Puzzles»;

4) Biglietto serie P n. 710091:
L. 1 miliardo e 500 milioni abbinato alla scommessa «Tiro con l'arco»;

5) Biglietto serie N n. 312199.
L. 1 miliardo e 250 milioni abbinato alla scommessa «Carte da gioco»;

6) Biglietto serie M n. 732873:
L. 1 miliardo abbinato alla scommessa «Auto alla sbarra».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 230 milioni cadauno

1)	Bigl	serie	A	n	160700
2)	»	»	A	»	175739
3)	»	»	A	»	191417
4)	»	»	A	»	264675
5)	»	»	A	»	290515
6)	»	»	A	»	435788
7)	»	»	B	»	454696
8)	»	»	B	»	505454
9)	»	»	C	»	037563
10)	»	»	C	»	306253
11)	»	»	C	»	381554
12)	»	»	C	»	438551
13)	»	»	C	»	445335
14)	»	»	C	»	862874
15)	»	»	C	»	863261
16)	»	»	D	»	000062
17)	»	»	D	»	271962
18)	»	»	D	»	564117
19)	»	»	D	»	643152
20)	»	»	D	»	725964
21)	»	»	D	»	774283
22)	»	»	E	»	047184
23)	»	»	E	»	601363
24)	»	»	E	»	829546
25)	»	»	F	»	001061
26)	»	»	F	»	299197
27)	»	»	F	»	557485
28)	»	»	F	»	948657
29)	»	»	G	»	262560
30)	»	»	G	»	268758
31)	»	»	G	»	472318
32)	»	»	G	»	560658
33)	Bigl	serie	G	n	663516
34)	»	»	G	»	780808
35)	»	»	I	»	570092
36)	»	»	I	»	912952
37)	»	»	L	»	172074
38)	»	»	L	»	188384
39)	»	»	L	»	319888
40)	»	»	L	»	372885
41)	»	»	L	»	866939
42)	»	»	M	»	064642
43)	»	»	M	»	162205
44)	»	»	M	»	308202
45)	»	»	M	»	343039
46)	»	»	M	»	466960
47)	»	»	M	»	494992
48)	»	»	M	»	765382
49)	»	»	O	»	444607
50)	»	»	O	»	775185
51)	»	»	P	»	031161
52)	»	»	P	»	513616
53)	»	»	P	»	770845
54)	»	»	P	»	877350
55)	»	»	P	»	946073
56)	»	»	P	»	975615
57)	»	»	Q	»	093282
58)	»	»	Q	»	140309
59)	»	»	Q	»	266420
60)	»	»	Q	»	591241
61)	»	»	Q	»	944085
62)	»	»	Q	»	961460
63)	»	»	R	»	837802
64)	»	»	S	»	564223
65)	Bigl	serie	S	n	878628
66)	»	»	S	»	993345
67)	»	»	T	»	067255
68)	»	»	T	»	182635
69)	»	»	T	»	368888
70)	»	»	T	»	763604
71)	»	»	T	»	891910
72)	»	»	U	»	139988
73)	»	»	U	»	245502
74)	»	»	U	»	802597
75)	»	»	V	»	491433
76)	»	»	V	»	615404
77)	»	»	V	»	631433
78)	»	»	Z	»	013127
79)	»	»	Z	»	138039
80)	»	»	Z	»	561942
81)	»	»	Z	»	951322
82)	»	»	AA	»	314560
83)	Bigl	serie	AA	n	381194
84)	»	»	AA	»	394108
85)	»	»	AA	»	414329
86)	»	»	AB	»	020724
87)	»	»	AB	»	907111
88)	»	»	AB	»	916030
89)	»	»	AC	»	429704
90)	»	»	AD	»	513465
91)	»	»	AE	»	026105
92)	»	»	AE	»	155696
93)	»	»	AE	»	790510
94)	»	»	AF	»	001157
95)	»	»	AF	»	051033
96)	»	»	AF	»	567821
97)	»	»	AG	»	228905
98)	»	»	AG	»	572434
99)	»	»	AI	»	183426
100)	»	»	AI	»	345347

C) *Premi di terza categoria* di L. 50 000 000 cadauno

1)	Bigl	serie	A	n	008777
2)	»	»	A	»	116825
3)	»	»	A	»	142867
4)	»	»	A	»	250954
5)	»	»	A	»	312157
6)	»	»	A	»	401282
7)	»	»	A	»	429277
8)	»	»	A	»	457238
9)	»	»	A	»	535264
10)	»	»	A	»	557027
11)	»	»	A	»	569804
12)	»	»	A	»	730486
13)	»	»	A	»	747017
14)	»	»	A	»	809376
15)	»	»	A	»	952606
16)	»	»	A	»	966583
17)	»	»	A	»	966643
18)	»	»	B	»	026021
19)	»	»	B	»	165007
20)	»	»	B	»	235428
21)	»	»	B	»	268964
22)	»	»	B	»	514818
23)	»	»	B	»	533976
24)	»	»	B	»	560524
25)	»	»	B	»	652838
26)	»	»	B	»	656440
27)	»	»	B	»	812791
28)	»	»	B	»	885015
29)	»	»	C	»	070072
30)	»	»	C	»	135358
31)	»	»	C	»	406912
32)	»	»	C	»	769353
33)	»	»	D	»	207364
34)	»	»	D	»	230679
35)	»	»	D	»	259045
36)	»	»	D	»	654215
37)	»	»	D	»	686597
38)	»	»	D	»	688630
39)	»	»	D	»	708860
40)	»	»	D	»	755940
41)	»	»	D	»	758927
42)	»	»	D	»	806625
43)	»	»	E	»	017110
44)	»	»	E	»	027895
45)	»	»	E	»	099828
46)	»	»	E	»	105522
47)	»	»	E	»	526534
48)	»	»	E	»	548768
49)	»	»	E	»	669105
50)	»	»	E	»	739073
51)	»	»	E	»	838169
52)		»	E	»	846415
53)	»	»	F	»	122451
54)	»	»	F	»	221790
55)	»	»	F	»	239808
56)	»	»	F	»	316371
57)	»	»	F	»	447804
58)	»	»	F	»	462129
59)	Bigl	serie	F	n	530047
60)	»	»	F	»	559536
61)	»	»	F	»	652779
62)	»	»	F	»	666917
63)	»	»	F	»	681809
64)	»	»	F	»	712470
65)	»	»	F	»	767504
66)	»	»	F	»	900455
67)	»	»	F	»	978213
68)	»	»	G	»	047897
69)	»	»	G	»	172604
70)	»	»	G	»	376644
71)	»	»	G	»	399925
72)	»	»	G	»	441230
73)	»	»	G	»	496234
74)	»	»	G	»	500674
75)	»	»	G	»	782861
76)	»	»	G	»	905686
77)	»	»	G	»	921117
78)	»	»	G	»	925347
79)	»	»	I	»	093664
80)	»	»	I	»	228467
81)	»	»	I	»	257175
82)	»	»	I	»	504927
83)	»	»	I	»	587589
84)	»	»	I	»	603306
85)	»	»	I	»	609446
86)	»	»	I	»	650788
87)	»	»	I	»	657021
88)	»	»	I	»	691495
89)	»	»	I	»	708733
90)	»	»	I	»	738563
91)	»	»	L	»	020888
92)	»	»	L	»	154810
93)	»	»	L	»	345435
94)	»	»	L	»	359079
95)	»	»	L	»	371619
96)	»	»	L	»	686203
97)	»	»	L	»	702091
98)	»	»	L	»	980123
99)	»	»	M	»	115923
100)	»	»	M	»	231132
101)	»	»	M	»	384679
102)	»	»	M	»	556105
103)	»	»	M	»	569515
104)	»	»	M	»	578544
105)	»	»	M	»	588869
106)	»	»	M	»	608754
107)	»	»	M	»	619741
108)	»	»	M	»	683499
109)	»	»	M	»	962171
110)	»	»	N	»	101322
111)	»	»	N	»	150325
112)	»	»	N	»	170442
113)	»	»	N	»	303201
114)	»	»	N	»	326422
115)	»	»	N	»	425366
116)	»	»	N	»	466008

117) Bigl. serie N n. 529606
118) » » N » 579469
119) » » N » 585824
120) » » N » 735557
121) » » N » 913429
122) » » N » 919109
123) » » O » 087351
124) » » O » 090987
125) » » O » 198670
126) » » O » 317510
127) » » O » 464588
128) » » O » 607420
129) » » O » 646254
130) » » O » 838635
131) » » O » 878521
132) » » O » 956995
133) » » O » 995050
134) » » P » 443322
135) » » P » 451805
136) » » P » 465026
137) » » P » 553304
138) » » P » 563426
139) » » P » 606040
140) » » P » 634324
141) » » P » 693780
142) » » P » 703893
143) » » P » 719905
144) » » P » 783329
145) » » P » 807273
146) » » P » 938434
147) » » Q » 252698
148) » » Q » 359700
149) » » Q » 398302
150) » » Q » 437628
151) » » Q » 495890
152) » » Q » 538452
153) » » Q » 693829
154) » » Q » 849784
155) » » R » 001395
156) » » R » 310499
157) » » R » 343873
158) » » R » 384305
159) » » R » 388816
160) » » R » 704133
161) » » R » 791652
162) » » R » 865668
163) » » R » 911036
164) » » R » 954923
165) » » S » 010051
166) » » S » 027773
167) » » S » 201219
168) » » S » 384949
169) » » S » 495617
170) » » S » 514815
171) » » S » 521266
172) » » S » 651201
173) » » S » 708485
174) » » S » 863966
175) » » S » 926421
176) » » T » 060193
177) » » T » 142466
178) » » T » 223501
179) » » T » 278942
180) » » T » 333807
181) » » T » 379413
182) » » T » 398112
183) » » T » 811854
184) » » T » 942319
185) » » U » 071043
186) Bigl. serie U n. 276445
187) » » U » 318608
188) » » U » 334142
189) » » U » 367398
190) » » U » 604938
191) » » U » 661584
192) » » U » 696404
193) » » V » 060756
194) » » V » 192803
195) » » V » 360962
196) » » V » 602387
197) » » V » 635889
198) » » V » 692102
199) » » V » 737108
200) » » V » 822296
201) » » Z » 106927
202) » » Z » 638057
203) » » Z » 648778
204) » » Z » 752957
205) » » Z » 982876
206) » » AA » 138379
207) » » AA » 228349
208) » » AA » 233015
209) » » AA » 262100
210) » » AA » 401187
211) » » AA » 487206
212) » » AA » 492871
213) » » AA » 689564
214) » » AA » 812092
215) » » AB » 019290
216) » » AB » 065903
217) » » AB » 081712
218) » » AB » 106808
219) » » AB » 159983
220) » » AB » 186459
221) » » AB » 208080
222) » » AB » 211465
223) » » AB » 235140
224) » » AB » 238646
225) » » AB » 373033
226) » » AB » 375280
227) » » AB » 403321
228) » » AB » 478687
229) » » AB » 604484
230) » » AB » 649793
231) » » AB » 706776
232) » » AB » 888631
233) » » AB » 935500
234) » » AB » 940817
235) » » AB » 951004
236) » » AC » 300623
237) » » AC » 479509
238) » » AC » 492911
239) » » AC » 651926
240) » » AC » 852803
241) » » AC » 948707
242) » » AD » 104411
243) » » AD » 170763
244) » » AD » 409033
245) » » AD » 582962
246) » » AE » 082271
247) » » AE » 085392
248) » » AE » 132192
249) » » AE » 136182
250) » » AE » 157116
251) » » AE » 258379
252) » » AE » 554701
253) » » AE » 909084
254) » » AE » 084564
255) Bigl. serie AF n. 092713
256) » » AF » 147030
257) » » AF » 202356
258) » » AF » 340221
259) » » AF » 360494
260) » » AF » 365676
261) » » AF » 542806
262) » » AF » 909521
263) » » AF » 980352
264) » » AF » 985781
265) » » AG » 051457
266) » » AG » 145465
267) » » AG » 171442
268) Bigl. serie AG n. 236352
269) » » AG » 238865
270) » » AG » 286375
271) » » AG » 553644
272) » » AG » 583271
273) » » AG » 788738
274) » » AG » 835825
275) » » AG » 972496
276) » » AI » 087250
277) » » AI » 186007
278) » » AI » 899303
279) » » AI » 927388
280) » » AI » 937484

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

Biglietto serie B n. 723927 L. 10.000.000;
Biglietto serie S n. 150140 L. 8.000.000;
Biglietto serie C n. 973992 L. 6.000.000;
Biglietto serie P n. 710091 L. 5.000.000;
Biglietto serie N n. 312199 L. 4.000.000;
Biglietto serie M n. 732873 L. 3.000.000.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i cento premi di seconda categoria L. 1.000.000 ciascuno;

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i duecentottanta premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

93A0191

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

economia e finanza delle imprese di assicurazione;
lingua spagnola.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della musica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0192

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio e divieto di vendita del prodotto Dimagren 2000

Ai sensi del 'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 12 gennaio 1993, il Ministro della sanità, ha disposto il ritiro dal commercio ed il divieto di vendita del prodotto Dimagren 2000 prodotto dalla Regard S.n.c. e commercializzato dalla Sponsor S.r.l. che presenta caratteristiche proprie di medicinale senza essere registrato come tale presso questo Ministero.

93A0203

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 9 novembre 1992, l'Associazione volontari italiani del sangue di Milano è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Giaveno (Torino), viale Regina Elena n. 19, del periziato valore di L. 19.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Torino 29 settembre 1990) e da utilizzare per l'ampliamento della locale sede sociale A.V.I.S.

93A0148

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Roma è stata autorizzata ad accettare i beni mobili di varia natura, così come indicato nel verbale di inventario numero di repertorio 276, facenti parte dell'eredità disposta dalla sig.ra Maria Nerva con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Barbera, notaio in Biella, numero di repertorio 45569/9369.

93A0149

Prescrizione di specialità medicinali a base di miscele di gangliosidi e limitazioni concernenti l'assunzione degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al decreto del Ministro della sanità del 17 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992, e al provvedimento ministeriale n. 8 del 13 gennaio 1993, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, si precisa che le limitazioni disposte con tali interventi (assoggettamento della vendita al pubblico delle specialità medicinali Cronassial, Biosinax, Megan, Sinceronal e Sinassial a presentazione di ricetta di specialisti in neurologia, neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia) lasciano del tutto immodificate le precedenti disposizioni ministeriali secondo cui il dosaggio da 100 mg delle cinque citate specialità medicinali e prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto se la prescrizione proviene da diabetologo o neurologo.

93A0193

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 993/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ANTISTIN-PRIVINA», nella forma collirio.

Titolare A.I.C.: Dispersa A.G. - Hettlingen - Svizzera - rappresentante per l'Italia: Ciba Vision S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Mattei, 17 - codice fiscale 01637810126.

Produttore: Dispersa A.G. - nello stabilimento sito in Hettlingen - Svizzera.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone contagocce ml 10 di collirio;

codice: 028757019 (in base 10) 0VFM0V (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 1 ml di collirio contiene: antazolina solfato 5,0 mg, nafazolina nitrato 0,25 mg; eccipienti: benzalconio cloruro 0,02 mg, acido borico 17,50 mg, borace 0,02 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati allergici e infiammatori della congiuntiva, accompagnati da fotofobia, lacrimazione, sensazione di corpi estranei.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 994/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «TILARIN» (sodio nedocromile) soluzione nasale a somministrazione dosata.

Titolare A.I.C.: Fisons italchimici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Castello della Magliana, 38 - codice fiscale 01328640592.

Produttore: Fisons Italchimici S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Via Pontina, 5.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone 30 ml di soluzione nasale all'1%:
codice: 028206011 (in base 10) 0UWSXV (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%. Fino alla data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 100 ml di soluzione all'1% contengono: sodio nedocromile 1 g; eccipienti: benzalconio cloruro 10 mg, disodio edetato 10 mg, sodio cloruro 715 mg, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 995/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «SOLACY» 45 capsule.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Serolam di Courbevoie (Francia), rappresentata in Italia dalla società Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2 - codice fiscale 00752450155.

Produttore: Laboratoires Serozym stabilimento sito in Courbevoie (Francia).

Confezione autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

45 capsule bianche;
codice: 027900012 (in base 10) 0UMG3D (in base 32).

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissato nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni capsula contiene: L-Cistina base 72,6 mg; zolfo sublimato lavato 22,0 mg, vitamina A 20.000 U.I. (come vitamina A acetato a 500.000 U.I./g mg 43,6, come vitamina A naturale a 50.000 U.I./g mg 4,4), lievito secco (Saccharomyces cerevisiae) 77,4 mg, magnesio stearato 2,2 mg, composizione dell'involucro della capsula: gelatina 49,0 mg, biossido di titanio 1,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle affezioni rinofaringee.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 996/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «MODIVID» (cefodizime) iniettabile IM IV da 250 mg; iniettabile IM IV da 500 mg; iniettabile IM da 1 g; iniettabile IM IV da 1 g e iniettabile IV da 2 g.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Traiano, 18 - codice fiscale 00849620158.

Produttore: produzione, confezionamento e controllo: Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila), Strada Statale n. 17, km. 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) iniettabile IM IV 1 fl. polv. da 250 mg + f. solv. da 2 ml;
codice: 027951019 (in base 10) 0UNZXC (in base 32);
prezzo: L. 9.500;
classe: *b)*;

2) iniettabile IM IV 1 fl. polv. da 500 mg + 1 f. solv. da 2 ml;
codice: 027951021 (in base 10) 0UNZXC (in base 32);
prezzo: L. 15.850;
classe: *b)*;

3) iniettabile IM IV 1 fl. polv. da 1 g + f. solv. da 10 ml;
codice: 027951033 (in base 10) 0UNZXT (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b)*;

4) iniettabile IM 1 fl. polv. da 1 g + 1 f. solv. da 4 ml;
codice: 027951045 (in base 10) 0UNZY5 (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b)*;

5) iniettabile IV 1 fl. polv. da 2 g + 1 f. solv. da 10 ml;
codice: 027951058 (in base 10) 0UNZYL (in base 32);
prezzo: L. 48.950;
classe: *b)*

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

iniettabile IM IV da 250 mg: il flacone contiene 269 mg di cefodizime bisodico (corrispondenti a 250 mg di cefodizime). La fiala solvente contiene 2 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili;

iniettabile IM IV da 500 mg: il flacone contiene 538 mg di cefodizime bisodico (corrispondenti a 500 mg di cefodizime). La fiala solvente contiene 2 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili;

iniettabile IM IV da 1 g: il flacone contiene 1,075 g di cefodizime bisodico (corrispondenti a 1 g di cefodizime). La fiala solvente contiene 4 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili;

iniettabile IM da 1 g: il flacone contiene 1,075 g di cefodizime bisodico (corrispondenti a 1 g di cefodizime). La fiala solvente contiene 40 mg di lidocaina cloridrato ed acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4 ml;

iniettabile IV da 2 g: il flacone contiene 2,150 g di cefodizime bisodico (corrispondenti a 2 g di cefodizime). La fiala solvente contiene 10 ml di acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

Il MODIVID è di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Regime di dispensazione: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 997/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «TIMECEF» (cefodizime) iniettabile IM IV da 250 mg; iniettabile IM IV da 500 mg; iniettabile IM da 1 g; iniettabile IM IV da 1 g e iniettabile IV da 2 g.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 00738420157.

Produttore: produzione, confezionamento e controllo: Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km. 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

iniettabile IM IV 1 flacone da 250 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml;
codice: 027939014 (in base 10) 0UNN66 (in base 32);
prezzo: L. 9.500;
classe: *b)*;

iniettabile IM IV 1 flacone 500 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml;
codice: 027939026 (in base 10) 0UNN6L (in base 32);
prezzo: L. 15.850;
classe: *b)*;

iniettabile IM 1 flacone da 1 g + 1 fiala di solvente da 4 ml;
codice: 027939038 (in base 10) 0UNN6Y (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b)*;

iniettabile IM IV flacone da 1 g + 1 fiala di solvente da 10 ml;
codice: 027939040 (in base 10) 0UNN70 (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b)*;

iniettabile IV 1 flacone da 2 g + 1 fiala di solvente da 10 ml;
codice: 027939053 (in base 10) 0UNN7F (in base 32);
prezzo: L. 48.950;
classe: *b)*.

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

iniettabile IM IV da 250 mg: cefodizime bisodico 269 mg (corrispondenti a 250 mg di cefodizime), per un flacone di polvere sterile. Acqua sterile per preparazioni iniettabili 2 ml per una fiala solvente;

iniettabile IM IV da 500 mg: cefodizime bisodico 538 mg (corrispondenti a 500 mg di cefodizime), per un flacone di polvere sterile. Acqua sterile per preparazioni iniettabili 2 ml per una fiala solvente;

iniettabile IM da 1 g: cefodizime bisodico 1,075 g (corrispondenti a 1 g di cefodizime), per un flacone di polvere sterile. Lidocaina cloridrato 40 mg. Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4 ml per una fiala solvente;

iniettabile IM IV da 1 g: cefodizime bisodico 1,075 g (corrispondenti a 1 g di cefodizime), per un flacone di polvere sterile. Acqua sterile per preparazioni iniettabili 4 ml per una fiala solvente;

iniettabile IV da 2 g: cefodizime bisodico 2,150 g (corrispondenti a 2 g di cefodizime), per un flacone di polvere sterile. Acqua sterile per preparazioni iniettabili 10 ml per una fiala solvente.

Indicazioni terapeutiche:

Il TIMECEF è di uso elettivo in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati c/o immunodepressi.

Regime di dispensazione: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 998/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ISIMET» (ademetionina) nelle forme: «100» flaconi di liof. × mg 100 + fiale solv. uso i.m. o e.v.; «200» flaconi di liof. × mg 200 + fiale solv. uso i.m. o e.v. e «200» compresse gastroresistenti.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano) via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Produttore: Bioresearch S.p.a. nello stabilimento comune sito in Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 5 fl. di liof. × mg 100 + 5 f. solv. uso i.m. o e.v.:
codice: 028168019 (in base 10) 0UVMUM (in base 32);
prezzo: L. 14.800 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.
La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.
La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*;

2) 5 fl. di liof. × mg 200 + 5 f. solv. uso i.m. o e.v.:
codice: 028168021 (in base 10) 0UVMUp (in base 32);
prezzo: L. 24.800 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.
La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.
La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzeta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*;

3) 20 compresse gastroresistenti × mg 200:
codice: 028168033 (in base 10) 0UVMv1 (in base 32);
prezzo: L. 26.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.
La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.
La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*;

Composizione:

un flacone di liofilizzato × mg 100 contiene: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) solfato p-toluensolfonato mg 192 pari a ione mg 100,00.

Eccipienti: mannite mg 120,00. Una fiala di solvente contiene: L.lisina mg 150,00, sodio idrossido mg 4,50, acqua per prep. inett. q.b. a ml 5,00;

un flacone di liofilizzato × mg 200 contiene: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) solfato p-toluensolfonato mg 384 pari a ione mg 200,00.

Eccipienti: mannite mg 200,00. Una fiala di solvente contiene: L.lisina mg 300,00, sodio idrossido mg 9,00, acqua per prep. inett. q.b. a ml 5,00;

una compressa gastroresistente × mg 200 contiene: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) solfato p-toluensolfonato mg 384 pari a ione mg 200,00.

Eccipienti: Nucleo: mannite mg 149,00, silice mg 10,00, sodio bicarbonato mg 10,00 magnesio stearato mg 7,00: Rivestimento: polivinilpirrolidone mg 4,00, dietilftalato mg 2,00. Filmatura gastroresistente: cellulosa acetoftalato mg 12,76, dietilftalato mg 4,09, silicone HK 15 a mg 1,15;

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 999/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «BRONCHO-MUNAL», nelle forme: capsule per adulti e capsule per bambini.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, n. 112, codice fiscale 00109910505.

Produttore: Società Laboratoires OM S.A, nello stabilimento sito in Ginevra (Svizzera).

Le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed inscatolamento) sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 capsule per adulti;
codice: 026609014 (in base 10) 0TD1CQ (in base 32);
classe *d)*;

2) 30 capsule per adulti;
codice: 026609026 (in base 10) 0TD1D2 (in base 32);
classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

3) 10 capsule per bambini;
codice: 026609038 (in base 10) 0TD1DG (in base 32);
classe *d)*.

4) 30 capsule per bambini;
codice: 026609040 (in base 10) 0TD1DJ (in base 32);
classe *a)*.

La classificazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

1 capsula per adulti contiene:

principio attivo: lisato batterico liofilizzato (Haemophilus influenzae; diplococcus pneumaniae; klebsiella pneumoniae e azaenae; staphylococcus aureus; streptococcus pyogenes e viridans; neisseria catarrhalis) mg 7.

Eccipienti: amido di mais modificato 110,00 mg; mannite 70,69 mg; silicato di magnesio 45,00 mg; propile gallato 0,08 mg; sodio glutammato 3,03 mg; magnesio stearato 3,00 mg; acqua 1,20 mg; gelatina ca. 49 mg; titanio biossido (E 171) ca. 1 mg; indigotina (E 132) ca. 0,026 mg.

1 capsula per bambini contiene:

principio attivo: lisato batterico liofilizzato (Haemophilus influenzae; diplococcus pneumoniae; klebsiella pneumoniae e ozaenae; staphylococcus aureus; streptococcus pyogens e viridans; neisseria catarrhalis) mg 3,5.

Eccipienti: amido di mais modificato 110,00 mg; mannite 76,84 mg; silicato di magnesio 45,00 mg; propile gallato 0,04 mg; sodio glutammato 1,015 mg; magnesio stearato 3,00 mg; acqua 0,60 mg; gelatina ca. 49 mg; titanio biossido (E 171) ca. 1 mg; indigotina (E 132) ca. mg 0,013.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni recidivanti dell'apparato respiratorio: BRONCHO MUNAL riduce il numero e l'intensità degli episodi infettivi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Altre indicazioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1000/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «PURSENNID FIBRA» (calcio policarbofilico).

Titolare A.I.C.: Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, n. 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, n. 12.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

blister contenente 36 compresse masticabili.

codice: 028787012 (in base 10) 0VGJB4 (in base 32);

classe c).

Composizione:

1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: calcio policarbofilico 625 mg; (pari a 500 mg di acido policarbofilico).

Eccipienti: magnesio stearato 10 mg; aroma crema polvere 20 mg; metilidrossipropilcellulosa 20 mg; amido di mais 150 mg; sorbitolo 675 mg.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza abituale, diarrea aspecifica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1001/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «PRAMISTAR» (pramiracetam) compresse da 600 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. (Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini), con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore:

produzione confezionamento: Parke-Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (MI);

i controlli vengono effettuati dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse da 600 mg:

codice: 028021018 (in base 10) 0UR48U (in base 32);

prezzo: L. 37.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993 e con applicazione dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: una compressa contiene: pramiracetam solfato mg 818,4 (pari a mg 600 di pramiracetam).

Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 97,93, silice precipitata mg 10,48, crospovidone mg 62,71, calcio stearato mg 10,48, idrossipropilcellulosa mg 30,75, titanio biossido mg 7,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 3, polietilenglicole 3350 mg 3, polietilenglicole 400 mg 0,75.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1002/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «REMEN» (pramiracetam) compresse da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale 09810140153.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lainate (MI).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse da 600 mg:

codice: 027908019 (in base 10) 0UMPXM (in base 32);

prezzo: L. 37.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993 e con applicazione dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: una compressa contiene: pramiracetam solfato mg 818,4 (pari a mg 600 di pramiracetam).

Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 97,93, silice precipitata mg 10,48, crospovidone mg 62,71, calcio stearato mg 10,48, idrossipropilcellulosa mg 30,75, titanio biossido mg 7,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 3, polietilenglicole 3350 mg 3, polietilenglicole 400 mg 0,75.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1003/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «NEUPRAMIR» (pramiracetam) compresse da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26 - c.f. 00714810157.

Produttore:

produzione e controllo: Parke-Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano);

operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo): società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Milano, via Carnia, 26;

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 compresse da 600 mg;

codice: 028029015 (in base 10) 0URD2R (in base 32);

prezzo: L. 37.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*

La classificazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993 e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*;

Composizione: una compressa contiene: pramiracetam solfato mg 818,4 (pari a mg 600 di pramiracetam).

Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 97,93, silice precipitata mg 10,48, crospovidone mg 62,71, calcio stearato mg 10,48, idrossipropilcellulosa mg 30,75, titanio biossido mg 7,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 3, polietilenglicole 3350 mg 3, polietilenglicole 400 mg 0,75;

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1004/1992, del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «UNITRIM» (brodimoprim), nelle forme compresse da 200 mg, sospensione orale all'1% e bustine bipartite da 200 mg uso orale.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, n. 96, c.f. 00959190349.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, n. 96, limitatamente alle preparazioni compresse e bustine bipartite, e nello stabilimento consortile sito in Parma, via Palermo, 26/A - limitatamente alla preparazione sospensione orale all'1%.

Le operazioni terminali di ripartizione ed astucciamento delle sole bustine bipartite vengono effettuate dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in S. Prospero S/S (MO), via della Pace, 25/A.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 10 compresse da 200 mg:
codice: 028322016 (in base 10) 0V0B70 (in base 32);
prezzo: L. 38.050;
classe: *a)*;

2) flacone da 100 ml di sospensione orale all'1%:
codice: 028322028 (in base 10) 0V0B7D (in base 32);
prezzo: L. 20.400;
classe: *a*);

3) 10 bustine bipartite da 200 mg:
codice: 028322030 (in base 10) 0V0B7G (in base 32);
prezzo: L. 38.450;
classe: *a*).

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

La collocazione in classe *a*), delle succitate confezione, decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985 (supplemento straordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a*) il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d*).

Composizione:

una compressa contiene: Brodimoprim 200 mg. Eccipienti: amido 100 mg; lattosio 67 mg; carbossimetilamido sale sodico 25 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 2 mg;

100 ml di sospensione orale all'1% contengono: Brodimoprim 1,00 g. Eccipienti: sorbitolo soluzione 70% g 65,00, glicerolo 15,00 g; cellulosa microcristallina 0,53 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,52 g; acido benzoico 0,20 g; saccarina sodica 0,10 g; aroma di frutta 0,10 g; polisorbato 80 g 0,05. Metilparaidrossibenzoato 0,10 g; propilparaidrossibenzoato 0,02 g; acqua depurata q.b. a 100 ml;

una bustina bipartita contiene: brodimoprim 200 mg. Eccipienti: granulare di frutta su saccarosio 1338 mg; saccarosio 1270 mg; aroma di frutta 100 mg; crospovidone 30 mg; gomma xantan 20 mg; aspartame 20 mg; glicirrizinato d'ammonio 20 mg; sodio laurilsolfato 2 mg;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento a breve termine delle infezioni delle vie respiratorie inferiori (bronchiti, riacutizzazioni di bronchiti croniche, broncopolmoniti) e del distretto O.R.L. (otiti, sinusiti, tonsilliti, faringiti/tracheiti) da germi sensibili;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è soggetta alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1005/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «DIEZIME» (cefodizime) iniettabile IM IV da 250 mg, iniettabile IM IV da 500 mg, iniettabile IM da 1 g, iniettabile IM IV da 1 g e iniettabile IV da 2 g.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: produzione, confezionamento e controllo: Hoechst Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Scoppito (AQ), strada statale, n. 17, km 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) iniettabile IM IV 1 flacone da 250 mg + fiala solvente da 2 ml
codice: 027940016 (in base 10) 0UNP5J (in base 32);
prezzo: L. 9.500;
classe: *b*);

2) iniettabile IM IV 1 flacone da 500 mg + fiala solvente da 2 ml;
codice: 027940028 (in base 10) 0UNP5W (in base 32);
prezzo: L. 15.850;
classe: *b*);

3) iniettabile IM 1 flacone da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;
codice: 027940030 (in base 10) 0UNP5Y (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b*);

4) iniettabile IM IV 1 flacone da 1 g + 1 fiala solvente da 10 ml;
codice: 027940042 (in base 10) 0UNP6B (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classe: *b*);

5) iniettabile IV 1 flacone da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml;
codice: 027940055 (in base 10) 0UNP6R (in base 32);
prezzo: L. 48.950;
classe: *b*).

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

iniettabile IM IV da 250 mg; il flacone contiene: cefodizime bisodico mg 269 (pari a 250 mg di cefodizime);

La fiala solvente contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 2;

iniettabile IM IV da 500 mg; il flacone contiene: cefodizime bisodico mg 538 (pari a 500 mg di cefodizime);

La fiala solvente contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 2;

iniettabile IM da 1 g; il flacone contiene: cefodizime bisodico g 1.075 (pari a 1 g di cefodizime);

La fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua per preparazioni iniettabili ml 4;

iniettabile IM IV da 1 g; il flacone contiene: cefodizime bisodico g 1,075 (pari a 1 g di cefodizime).

La fiala solvente contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 4;

iniettabile IV da 2 g; il flacone contiene: cefodizime bisodico g 2,150 (pari a 2 g di cefodizime).

La fiala solvente contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 10.

Indicazioni terapeutiche:

DIEZIME è di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Regime di dispensazione: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1006/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «REFOBACIN PALACOS R».

Titolare A.I.C.: società estera E. Merck - Frankfurter Strasse 250 - Darmstadt - Germania - rappresentata in Italia dalla società Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: società estera Kulzer e Co. GmbH - Wehrheim - Germania.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988

2 bustine da g 40,8 di polvere + 2 fiale da 20 ml di solvente,

codice 027016017 (in base 10) 0TSGUK (in base 32),

prezzo. L 361.750 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992),

classe *b*)

Composizione

1 busta da 40,8 g di polvere sterile contiene. gentamicina solfato (pari a 500 mg di gentamicina) mg 835, zirconio (IV) ossido g 6,13; copolimero metilmetacrilato-metil acrilato g 33,45, benzoile perossido mg 420, complesso rame-clorofilla (E 141) mg 0,97;

1 fiala da 20 ml di solvente sterile contiene metile metacrilato g 18,424, *N,N-dimetil-p-toluidina mg 376, complesso rame-clorofilla* (E 141) mg 0.4

Indicazioni terapeutiche

Refobacin Palacos R e indicato per fissare le protesi articolari quando esiste il potenziale rischio di infezioni da microrganismi sensibili alla gentamicina

Regime di dispensazione la vendita al pubblico e vietata trattandosi di prodotto che puo essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura

Altre condizioni la società dovrà presentare un dettagliato monitoraggio dei trattamenti effettuati ed una relazione sul follow-up dei pazienti per un periodo di due anni

Decorrenza di efficacia del decreto 16 gennaio 1993

Decreto n 1007/1992 del 31 dicembre 1992

Specialita medicinale «PIGITIL» (pidotimod), nelle forme compresse × mg 400, bustine × mg 800, flaconcini orali monodose × mg 400 e fiale da mg 200/3 ml uso i m

Titolare A I C Fidia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285

Produttore la specialita medicinale e prodotta dalla società Poli industria chimica S p a nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano)

La preparazione bustina × mg 800 è prodotta anche dalla società Sigmar Italia S p a nello stabilimento sito in Alme (Bergamo) e dalla società Fine Foods NTM S p a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo)

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4, legge n 67/1988

1) 10 compresse × mg 400
   codice 027889017 (in base 10) 0UM3CT (in base 32),
   prezzo L 54 200;
   classe *a*),

2) 10 compresse × mg 800
   codice 027889031 (in base 10) 0UM3D7 (in base 32),
   prezzo L 63 450,
   classe *a*),

3) 10 flaconcini orali monodose × mg 400
   codice 027889043 (in base 10) 0UM3DM (in base 32),
   prezzo L 57 450,
   classe *a*),

4) 10 fiale × mg 200/3 ml uso i m
   codice 027889070 (in base 10) 0UM3FG (in base 32),
   prezzo L 39 100,
   classe *a*)

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992)

La collocazione in classe *a*), delle confezioni sopracitate, decorre dal 1° marzo 1993 La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del D M 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a*) il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d*)

Composizione

una compressa da mg 400 contiene pidotimod (D C.I) mg 400. Eccipienti. lattosio mg 15, cellulosa microcristallina mg 82, polivinilpirrolidone mg 22, sodio carbossimetilcellulosa reticolata mg 25, magnesio stearato mg 6,

una bustina × mg 800 contiene. pidotimod (D.C.I.) mg 800. Eccipienti: mannitolo mg 100, copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico mg 2, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 12, etilcellulosa mg 24, saccarina sodica mg 18, aroma arancio mg 500, sodio carbonato mg 170, silice precipitata mg 10, E 110 mg 1, E 124 mg 0,4, saccarosio mg 1362,6,

un flaconcino orale monodose × mg 400 contiene pidotimod (D C I) mg 400 Eccipienti· sodio cloruro mg 5,6, saccarina sodica mg 5, sodio edetato mg 3,5, trometamina mg 193, sodio metil p-idrossibenzoato mg 10,3, sodio propil p-idrossibenzoato mg 1,6, sorbitolo soluzione 70% g 2,5, soluzione aromatica ai frutti di bosco mg 21, antociano 55 mg 5,6, E 124 mg 0,5, acqua depurata q b a ml 7;

una fiala i m. × mg 200 contiene pidotimod (D C I) mg 200. Eccipienti trometamina mg 100, sodio edetato mg 1,5, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 3

Indicazioni terapeutiche

*terapia immunostimolante in soggetti con documentata immuno-*stimolante in soggetti con documentata immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica

Decorrenza di efficacia del decreto 16 gennaio 1993

Decreto n 1008/1992 del 31 dicembre 1992

Specialita medicinale «POLIMOD» (pidotimod), nelle forme compresse × mg 400, bustine × mg 800, flaconcini orali monodose × mg 400 e fiale da mg 200/3 ml uso i m

Titolare A I C Poli industria chimica S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150.

Produttore la specialità medicinale e prodotta dalla società titolare dell'A I C nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano)

La preparazione bustine × mg 800 è prodotta anche dalla società Sigmar Italia S p a nello stabilimento sito in Almè (Bergamo) e dalla società Fine Foods NTM S p a nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo)

Confezioni autorizzate. codici, prezzi, classificazione ai sensi dell art 19, comma 4, legge n 67/1988·

1) 10 compresse × mg 400.
   codice 027632013 (in base 10) 0UC8DF (in base 32),
   prezzo· L 54 200,
   classe *a*),

2) 10 bustine × mg 800:
   codice 027632037 (in base 10) 0UC8F5 (in base 32),
   prezzo· L 63 450,
   classe *a*),

3) 10 flaconcini orali monodose × mg 400:
   codice 027632049 (in base 10) 0UC8FK (in base 32);
   prezzo. L 57 450,
   classe· *a*),

4) 10 fiale × mg 200/3 ml uso i m .
   codice 027632076 (in base 10) 0UC8GD (in base 32),
   prezzo L 39 100;
   classe· *a*)

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992)

La collocazione in classe *a*), delle confezioni sopracitate, decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa da mg 400 contiene: pidotimod mg 400. Eccipienti: lattosio mg 15, cellulosa microcristallina mg 82, polivinilpirrolidone mg 22, sodio carbossimetilcellulosa reticolata mg 25, magnesio stearato mg 6;

una bustina × mg 800 contiene: pidotimod mg 800. Eccipienti: mannitolo mg 100, copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico mg 2, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 12, etilcellulosa mg 24, saccarina sodica mg 18, aroma arancio mg 500, sodio carbonato mg 170, silice precipitata mg 10, E 110 mg 1, E 124 mg 0,4, saccarosio mg 1362,6;

un flaconcino orale monodose × mg 400 contiene: pidotimod mg 400. Eccipienti: sodio cloruro mg 5,6, saccarina sodica mg 5, sodio edetato mg 3,5, trometamina mg 193, sodio metil p-idrossibenzoato mg 10,3, sodio propil p-idrossibenzoato mg 1,6, sorbitolo soluzione 70% g 2,5, soluzione aromatica ai frutti di bosco mg 21, antociano 55 mg 5,6, E 124 mg 0,5, acqua depurata q.b. a ml 7;

una fiala i.m. × mg 200 contiene: pidotimod mg 200. Eccipienti: trometamina mg 100, sodio edetato mg 1,5, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: terapia immunostimolante in soggetti con documentata immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1009/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ADVANTAN» (metilprednisolone aceponato), nelle forme: crema allo 0,1%, pomata allo 0,1% e unguento allo 0,1%.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) tubo da g 20 di crema allo 0,1%:
codice: 028159010 (in base 10) 0UVC12 (in base 32);
classe: *a)*;

2) tubo da g 20 di pomata allo 0,1%:
codice: 028159022 (in base 10) 0UVC1G (in base 32);
classe: *a)*;

3) tubo da g 20 di unguento allo 0,1%:
codice: 028159034 (in base 10) 0UVC1U (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

100 g di crema contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: decile oleato g 10, glicerilmonostearato g 8,5, alcool cetilstearilico g 2,5, gliceridi semisintetici solidi g 2,5, trigliceridi di acidi grassi vegetali saturi g 7,5, poliossil-40-stearato g 5, glicerina g 5, sodio edetato g 0,1, alcool benzilico g 1, idrossitoluene butilato g 0,006, acqua depurata g 59,794;

100 g di pomata contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: vaselina bianca g 35, paraffina liquida g 23,9, cera bianca g 4, esteri alifatici ad alto peso molecolare g 7, acqua depurata g 30;

100 g di unguento contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: vaselina bianca g 42,5, paraffina liquida g 39,4, cera microcristallina g 15, olio di ricino idrogenato g 3.

Indicazioni terapeutiche: eczema costituzionale (dermatite atopica, neurodermite); eczema volgare; eczema da contatto allergico ed irritativo, eczema disidrosico; eczema dei bambini.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1010/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «DERMODIS» (metilprednisolone aceponato), nelle forme crema allo 0,1%, pomata allo 0,1% e unguento allo 0,1%.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) tubo da g 20 di crema allo 0,1%:
codice: 028649010 (in base 10) 0VB9KL (in base 32);
classe: *a)*;

2) tubo da g 20 di pomata allo 0,1%:
codice: 028649022 (in base 10) 0VB9KY (in base 32);
classe: *a)*;

3) tubo da g 20 di unguento allo 0,1%:
codice: 028649034 (in base 32) 0VB9LB (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

100 g di crema contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: decile oleato g 10, glicerilmonostearato g 8,5, alcool cetilstearilico g 2,5, gliceridi semisintetici solidi g 2,5, trigliceridi di acidi grassi vegetali saturi g 7,5, poliossil-40-stearato g 5, glicerina g 5, sodio edetato g 0,1, alcool benzilico g 1, idrossitoluene butilato g 0,006, acqua depurata g 59,794;

100 g di pomata contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: vaselina bianca g 35, paraffina liquida g 23,9, cera bianca g 4, esteri alifatici ad alto peso molecolare g 7, acqua depurata g 30;

100 g di unguento contengono: principio attivo: 6 alfa-metilprednisolone aceponato g 0,1. Eccipienti: vaselina bianca g 42,5, paraffina liquida g 39,4, cera microcristallina g 15, olio di ricino idrogenato g 3.

Indicazioni terapeutiche: eczema costituzionale (dermatite atopica, neurodermite); eczema volgare; eczema da contatto allergico ed irritativo; eczema disidrosico; eczema dei bambini.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1011/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ONAKA» (pidotimod), nelle forme: compresse × mg 400, bustine × mg 800, flaconcini orali monodose × mg 400 e fiale da mg 200/3 ml uso i.m.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corsico (Milano), via C. Colombo, 5-c - codice fiscale 01393930019.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

La preparazione bustine × mg 800 è prodotta anche dalla società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo) e dalla società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 compresse × mg 400:
codice: 027946019 (in base 10) 0UNV13 (in base 32);
prezzo: L. 54.200;
classe: *a)*;

2) 10 bustine × mg 800:
codice: 027946033 (in base 10) 0UNV1K (in base 32);
prezzo: L. 63.450;
classe: *a)*;

3) 10 flaconcini orali monodose × mg 400:
codice: 027946045 (in base 10) 0UNV1X (in base 32);
prezzo: L. 57.450;
classe: *a)*;

4) 10 fiale × mg 200/3 ml uso i.m.:
codice: 027946072 (in base 10) 0UNV2S (in base 32);
prezzo: L. 39.100;
classe: *a)*.

(Tutti i prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

La collocazione in classe *a)*, delle confezioni sopracitate, decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa da mg 400 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 400. Eccipienti: lattosio mg 15, cellulosa microcristallina mg 82, polivinilpirrolidone mg 22, sodio carbossimetilcellulosa reticolata mg 25, magnesio stearato mg 6;

una bustina × mg 800 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 800. Eccipienti: mannitolo mg 100, copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico mg 2, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 12, etilcellulosa mg 24, saccarina sodica mg 18, aroma arancio mg 500, sodio carbonato mg 170, silice precipitata mg 10, E 110 mg 1, E 124 mg 0,4, saccarosio mg 1362,6;

un flaconcino orale monodose × mg 400 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 400. Eccipienti: sodio cloruro mg 5,6, saccarina sodica mg 5, sodio edetato mg 3,5, trometamina mg 193, sodio metil p-idrossibenzoato mg 10,3, sodio propil p-idrossibenzoato mg 1,6, sorbitolo soluzione 70% g 2,5, soluzione aromatica ai frutti di bosco mg 21, antociano 55 mg 5,6, E 124 mg 0,5, acqua depurata q.b. a ml 7;

una fiala i.m. × mg 200 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 200. Eccipienti: trometamina mg 100, sodio edetato mg 1,5, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: terapia immunostimolante in soggetti con documentata immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1012/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «AXIL» (pidotimod), nelle forme: compresse × mg 400, bustine × mg 800, flaconcini orali monodose × mg 400 e fiale da mg 200/3 ml uso i.m.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Ugozzone, 5 - codice fiscale 04843650153.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Poli industria chimica S.p.a nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

La preparazione bustine × mg 800 è prodotta anche dalla società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo) e dalla società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 compresse × mg 400;
codice: 027633015 (in base 10) 0UC9CR (in base 32);
prezzo: L. 54.200
classe: *a)*;

2) 10 bustine × mg 800:
codice: 027633039 (in base 10) 0UC9DH (in base 32);
prezzo: L. 63.450;
classe: *a*);

3) 10 flaconcini orali monodose × mg 400:
codice: 027633041 (in base 10) 0UC9DK (in base 32);
prezzo: L. 57.450;
classe: *a*);

4) 10 fiale × mg 200/3 ml uso i.m.:
codice: 027633078 (in base 10) 0UC9FQ (in base 32);
prezzo: L. 39.100;
classe: *a*);

(Tutti i prezzi sopraindicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

La collocazione in classe *a)* delle confezioni sopracitate, decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa da mg 400 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 400. Eccipienti: lattosio mg 15, cellulosa microcristallina mg 82, polivinilpirrolidone mg 22, sodio carbossimetilcellulosa reticolata mg 25, magnesio stearato mg 6;

una bustina × mg 800 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 800. Eccipienti: mannitolo mg 100, copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico mg 2, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 12, etilcellulosa mg 24, saccarina sodica mg 18, aroma arancio mg 500, sodio carbonato mg 170, silice precipitata mg 10, E 110 mg 1, E 124 mg 0,4, saccarosio mg 1362,6;

un flaconcino orale monodose × mg 400 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 400. Eccipienti: sodio cloruro mg 5,6, saccarina sodica mg 5, sodio edetato mg 3,5, trometamina mg 193, sodio metil p-idrossibenzoato mg 10,3, sodio propil p-idrossibenzoato mg 1,6, sorbitolo soluzione 70% g 2,5, soluzione aromatica ai frutti di bosco mg 21, antociano 55 mg 5,6, E 124 mg 0,5, acqua depurata q.b. a ml 7;

una fiala i.m. × mg 200 contiene: pidotimod (D.C.I.) mg 200. Eccipienti: trometamina mg 100, sodio edetato mg 1,5, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: terapia immunostimolante in soggetti con documentata immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1013/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ISIFERONE (interferon alfa da leucociti umani normali), nelle forme: iniettabile da 1.000.000 U.I./1 ml, pomata gel da 2.000.000 U.I./2 g e collirio da 3.000.000 U.I./1 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale 03350930634.

Produttore: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., nello stabilimento consortile, sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7/bis, km 19,500.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) una fiala-siringa da 1 ml da 1.000.000 U.I.:

codice: 027958014 (in base 10) 0UP6RY (in base 32);

prezzo: L. 54.100;

classe: *a)* con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° febbraio 1993.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 463/83, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

2) un tubetto da g 2 di pomata/gel da 2.000.000 U.I.:

codice: 027958040 (in base 10) 0UP6SS (in base 32);

prezzo: L. 91.150;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con decorrenza dal 1° marzo 1993 e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985);

3) un flacone dispenser di collirio da 3.000.000 U.I.:

codice: 027958053 (in base 10) 0UP6T5 (in base 32);

prezzo: L. 136.700;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con decorrenza dal 1° marzo 1993 e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

una fiala-siringa da 1 ml da 1.000.000 U.I. contiene: principio attivo: interferone umano di tipo Alfa da leucociti U.I. 1.000.000. Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0.15 M q.b. a 1 ml;

un tubetto da g 2 di pomata/gel contiene: principio attivo: interferone umano di tipo Alfa da leucociti normali U.I. 2.000.000. Eccipienti: carbossimetilcellulosa mg 400, glicerina mg 400, carbopol mg 400, acqua distillata q.b. a g 2;

un flacone/dispenser di collirio contiene: principio attivo: interferone umano di tipo Alfa da leucociti U.I. 3.000.000. Eccipienti: metilcellulosa mg 200, soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0.15 M q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: l'ISIFERONE in forma iniettabile è indicato nel trattamento di:

a) neoplasia del sistema linfatico ed emopoietico;

leucemia a cellule capellute (Tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica.

b) Neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche;

sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno.

c) Malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HB e Ag;

epatite cronica non-A non-B: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva non-A non-B con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico;

condilomatosi acuminata.

L'isiferone pomata/gel è indicato nella terapia di:

condilomatosi acuminata e piana; papillomi;

affezioni cutanee e mucose da virus herpes (labiale, genitale e zoster).

L'isiferone collirio è indicato nella terapia di: cheratocongiuntivite virale (da Adenovirus e da Herpes Virus).

Regime di dispensazione: da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1014/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «SEROXAT (paroxetina), compresse rivestite × mg 20.

Titolare A.I.C.: S.B. SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), sia dalla società S.B. SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley (Inghilterra), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) nel succitato stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

12 compresse rivestite da mg 20;

codice: 027963014 (in base 10) 0UPCN6 (in base 32);

prezzo: L. 38.900 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)* la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: paroxetina cloridrato mg 22,88 corrispondente a paroxetina mg 20. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato mg 244,12; idrossipropilmetilcellulosa 2910 mg 15; sodio carbossimetilamido mg 15; magnesio stearato mg 3. Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 6,9; titanio biossido (E 171) mg 3,3; polietilenglicole 400 mg 0,9; polietilenglicole 6000 mg 0,1; polisorbato 80 (E 433) mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: Seroxat è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1015/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «TOBRADEX» nelle preparazioni: collirio e pomata oftalmica.

Titolare A.I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd - Cham (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano) - codice fiscale 07435060152.

Produttore: Alcon Couvreur N.V., stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) flacone contagocce × ml 5 di collirio;

codice: 027457011 (in base 10) 0U5XHM (in base 32);
prezzo: L. 7.500;
classe: *a)*;

2) tubo di pomata con punta oftalmica da 3,5 g;

codice: 027457023 (in base 10) 0U5XHZ (in base 32);
prezzo: L. 4.500;
classe: *a)*.

(I prezzi sopra indicati sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Per entrambe le confezioni la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

collirio: ogni ml di sospensione contiene: tobramicina 3,0 mg; desametasone 1,0 mg. Veicolo: benzalconio cloruro (soluzione 50%) 0,001 ml; disodio edetato 0,1 mg; sodio cloruro 3,0 mg; sodio solfato 12,0 mg; tyloxapol 0,5 mg; idrossietilcellulosa 2,5 mg; acqua depurata q.b.;

pomata: ogni g di pomata contiene: tobramicina 3,0 mg; desametasone 1,0 mg. Eccipienti: clorobutanolo anidro 5,0; olio di vasellina 50,0 mg; vaselina bianca q.b.

Indicazioni terapeutiche: tobradex è indicato per il trattamento delle infiammazione oculari quando è necessario un corticosteroide, e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1016/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «EGIBREN» (selegilina) nella forma compresse confettate × mg 10.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale 01513360345.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse confettate × mg 10;

codice: 027852019 (in base 10) 0UKZ7M (in base 32);

prezzo: L. 42.800 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)* la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: una compressa confettata contiene: selegilina HCl mg 10. Eccipienti: lattosio mg 114,5; saccarosio mg 55,83; metilcellulosa mg 40; amido mg 20; calcio carbonato mg 8,77; talco mg 1,99; polivinilpirrolidone mg 1,45; titanio biossido mg 1, silice precipitata mg 0,65; alluminio idrossido mg 0,17; cere naturali mg 0,10; magnesio stearato mg 0,50; indigotina lacca alluminio mg 0,04.

Indicazioni terapeutiche: sindrome psico-organica primaria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1017/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «VISCOATR» nella forma soluzione iniettabile intraoculare, nella confezione siringa monodose × ml 0,5.

Titolare A.I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd - Cham (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano) - codice fiscale 07435060152.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società Alcon Surgical Ltd nello stabilimento sito in Sanford - North Carolina (U.S.A.), sia dalla società Alcon (Puerto Rico) Inc. nello stabilimento sito in Humacao Puerto Rico.

Confezione autorizzata, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

siringa monodose × ml 0,5;

codice: 027791019 (in base 10) 0UJ3PC (in base 32);

prezzo: L. 190.150 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *b)*.

Composizione: per ml di soluzione: condroitina sodio solfato 40 mg; ialuronato di sodio 30 mg; sodio fosfato monobasico 0,45 mg; sodio fosfato dibasico 2 mg; sodio cloruro 4,3 mg; acqua depurata q.b.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella chirurgia oculare del segmento anteriore inclusa l'estrazione della cataratta e l'impianto di lente intraoculare.

Viscoatr mantiene la profondità della camera anteriore, favorisce la visualizzazione durante l'operazione chirurgica e protegge l'endotelio corneale e gli altri tessuti oculari.

La viscoelasticità della soluzione mantiene la normale posizione dell'interfaccia vitreale in modo da prevenire lo schiacciamento postoperatorio della camera.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è limitato ad ospedali, case di cura, cliniche specializzate ed ambulatori oculistici.

Altre condizioni: ciascun lotto importato in Italia deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli effettuati nello stabilimento della Alcon Couvreur S.A. sito in Puurs (Belgio).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1018/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «SELEDAT» (selegilina) nella forma compresse confettate × mg 10.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96 - codice fiscale 00959190349.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

astuccio da 30 compresse confettate × mg 10;

codice: 027853011 (in base 10) 0UL06M (in base 32);

prezzo: L. 42.800 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)* la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: una compressa confettata contiene: selegilina HCl mg 10. Eccipienti: lattosio mg 114,5; saccarosio mg 55,83; metilcellulosa mg 40; amido mg 20; calcio carbonato mg 8,77; talco mg 1,99; polivinilpirrolidone mg 1,45; titanio biossido mg 1, silice precipitata mg 0,65; alluminio idrossido mg 0,17; cere naturali mg 0.10; magnesio stearato mg 0,50; indigotina lacca alluminio mg 0,04.

Indicazioni terapeutiche: sindrome psico-organica primaria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche, alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 1021/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «LIXIDOL» (ketorolac trometamina) supposte da 30 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno.

c) confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 supposte da 30 mg;

codice: 027257082 (in bae 10) 0TZU7U (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: ogni supposta contiene: ketorolac trometamina 30 mg; eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 970 mg.

Indicazioni terapeutiche: Lixidol supposte è indicato nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti di intensità moderata-grave (interventi chirurgici ed odontoiatrici, affezioni muscoloscheletriche, crampi post-partum, dolori post-episiotomia, dismenorrea, dolore neoplastico, traumi, cefalee, coliche renali e biliari).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1022/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «TORA-DOL» (ketoralac trometamina) supposte da 30 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Milano.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 supposte da 30 mg;

codice: 027253057 (in base 10) 0TZQB1 (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: ogni supposta contiene: ketorolac trometamina 30 mg; eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 970 mg.

Indicazioni terapeutiche: Tora-Dol supposte è indicato nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti di intensità moderata-grave (interventi chirurgici ed odontoiatrici, affezioni muscoloscheletriche, crampi post-partum, dolori post-episiotomia, dismenorrea, dolore neoplastico, traumi, cefalee, coliche renali e biliari).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1023/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «TACHIPIRINA» (paracetamolo), nella forma bustine di granulato effervescente (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende Chiemiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ancona.

Confezione autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 bustine di granulare effervescente × mg 500;

codice: 012745105 (in bae 10) 0D4YDK (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: ogni bustina di granulato effervescente contiene: paracetamolo mg 500; eccipienti: maltitolo mg 1.850, mannitolo mg 1.606,8, sodio bicarbonato mg 1030, acido citrico mg 800, aroma agrumi mg 100, aspartame mg 13, sodio docusato mg 0.200.

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1024/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale: «DALACIN T» (clindamicina fosfato) (lozione per uso topico all'1% (nuova forma farmaceutica di specialità medinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Upjohn S.A.R.L. - Paris la Defense (Francia), rappresentata in Italia dalla società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2 - codice fiscale 0076840154.

Produttore: Upjohn Ltd. nello stabilimento sito in Crawley (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da 30 ml di lozione per uso topico all'1%;

codice: 025314030 (in bae 10) 0S4JRG (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 g contengono: clindamicina fosfato g 1,188 (pari a clindamicina base g 1). Eccipienti: glicerina g 5, alcool isostearilico g 2,5, alcool cetostearilico g 2,5, acido stearico g 2, gliceril monostearato g 1,15, sodio lauroil sarcosinato g 0,75, metile p-idrossibenzoato g 0,3, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acne vulgaris.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove confezioni, alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 1019/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «ISOCOLAN» soluzione estemporanea per il lavaggio dell'intestino, nella confezione 8 buste da g 34,8 senza contenitore, (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, n. 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore: la produzione della nuova confezione è effettuata dalla Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

I controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

8 bustine da g 34,8 senza contenitore;

codice: 027593045 (in bae 10) 0UB2BP (in base 32);

classe: *d*).

Indicazioni terapeutiche:

situazioni cliniche in cui si richiede una completa detersione e la pulizia del colon;

trattamento saltuario della stipsi di tipo funzionale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 1020/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale «TANTUM VERDE» (benzidamina cloridrato) nella forma colluttorio in confezione flacone da 240 ml (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Ancona.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone colluttorio 240 ml;

codice: 022088076 (in bae 10) 0P22DD (in base 32);

classe: *c*).

Composizione: 100 ml contengono: Benzidamina cloridrato g 0,15: eccipienti: glicerolo g 5, saccarina g 0,024, sodio bicarbonato g 0,011, alcool ml 10, metile p-idrossibenzoato g 0,10, aroma menta g 0,030, polisorbato 20 g 0,005, colorante giallo chinolina (E 104) g 0,002, colorante blu patent V (E 131) g 0,0003, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive. Tantum Verde è indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 1/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: «ENO EFFERVESCENTE ANTIACIDO» 10 bustine da 1 dose codice: 017612021 (in base 10) 0JTH7P (in base 32).

Titolare A.I.C.: Beecham Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli 19 - codice fiscale 00770540151.

Modifica apportata:

titolare A.I.C. nuovo titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Consumer Brands S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli, 19 - codice fiscale 01793350347.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, nello stabilimento sito in Milano, via Pirelli, 19.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 2/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: «ROKICID» (rokitamicina) 12 compresse rivestite da mg 400 e flacone da g 48 di granulare per la preparazione estemporanea di sospensione per uso orale.

Titolare AIC: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «PAIDOCIN» (rokitamicina).

Produttore:

— le fasi di miscelazione del granulare sono effettuate dalla società Toyo Jozo Co. Ltd., nello stabilimento sito in Tokyo (Giappone);

— le altre fasi produttive ed i controlli continuano ad essere effettuate secondo quanto precedentemente autorizzato;

— la produzione della preparazione compresse da 400 mg è effettuata dalla società Prodotti Formenti S.r.l., nello stabilimento sito in Origgio (Varese) via di Vittorio, 2.

Numeri di codice:

— flacone granulare per sospensione estemporanea orale da 48 g; codice: 027502032 (in base 10) 0U79GJ (in base 32);

— 12 compresse rivestite da 400 mg; codice: 027502044 (in base 10) 0U79GW (in base 32).

Confezionamento: limitatamente alla preparazione granulare, cui viene modificata la modalità di ricostituzione della sospensione, il precedente confezionamento è sostituito con uno nuovo che consente di sospendere l'intero contenuto del flacone e di prelevare di volta in volta la dose necessaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

I lotti già prodotti anteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente decreto aventi la denominazione e confezionamento precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 3/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «FLUOCARIL BI FLUORÈ 250» pasta dentifricia al fluoro e «FLUOCARIL BI FLUORÈ 250» pasta dentifricia al fluoro gusto anice nelle rispettive confezioni da 50-100 e 150 g.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Goupil S.A. di Cachan - Parigi - Francia, rappresentata in Italia dalla società Goupil Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Paolo, 13, codice fiscale 01045460159;

Modifica apportata:

confezione: in sostituzione delle confezioni da 50-100 e 150 g sono autorizzate le confezioni da 50-75 e 125 ml;

— tubo pasta dentifricia al fluoro 50 ml; codice: 024362105 (in base 10) 0R7H3T (in base 32);

— tubo pasta dentifricia al fluoro 75 ml; codice: 024362117 (in base 10) 0R7H45 (in base 32);

— tubo pasta dentifricia al fluoro 125 ml; codice: 024362129 (in base 10) 0R7H4K (in base 32);

— tubo pasta dentifricia al fluoro 50 ml gusto anice; codice: 024362131 (in base 10) 0R7H4M (in base 32);

— tubo pasta dentifricia al fluoro 75 ml gusto anice; codice: 024362143 (in base 10) 0R7H4Z (in base 32);

— tubo pasta dentifricia al fluoro 125 ml gusto anice; codice: 024362156 (in base 10) 0R7H5D (in base 32);

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti recanti i codici in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 4/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «PULMOVIROLO» nella forma: pastiglie da g 3 (24 pastiglie).

Titolare A.I.C.: Blue Cross S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Massarenti, 2 - codice fiscale 06954380157.

Modifica apportata:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 pastiglia contiene: principio attivo: potassio solfoguaiacolato mg 100. Eccipienti: isomaltosio g 1,363 aspartame mg 15, magnesio stearato mg 10, eucaliptolo mg 5, mentolo mg 4,6, olio essenziale di Niaouli mg 1,2, olio essenziale di Pino mugo mg 1,2. Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «PULMOVIROLO» è accompagnata dalla specificazione: «potassio solfoguaiacolato».

Numero di codice:

24 pastiglie × g 3; codice: 001066036 (in base 10) 010K1N (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 5/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «BUFFERIN», nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Co di Syracuse - New York (USA), rappresentata in Italia dalla Bristol Italiana (Sud) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (LT), via del Murillo, Km 2,800; codice fiscale 00136120599.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 compressa contiene:

1° strato: principio attivo: acido acetilsalicilico 325,000 mg. Eccipienti: amido di mais 36,111 mg.

2° strato: eccipienti: magnesio carbonato 39,393 mg, amido di mais 31,510 mg, ossido di magnesio 63,030 mg, calcio carbonato 157,597 mg, acido citrico anidro 3,940 mg, magnesio stearato 0,590 mg, sodio fosfato monobasico 3,940 mg; Film di rivestimento: idrossipropilmetil cellulosa 5,764 mg, povidone 1,079 mg, sorbitan monolaureato 0,809 mg, glicolpropilenico 1,295 mg, olio minerale 0,216 mg, polisorbato 20 0,540 mg, medical antifoam 0,011 mg, colorante bianco (acqua deionizzata, glicol propilenico, biossido di titanio) 3,778 mg, colorante blue C.I. 42090 tracce, cera carnauba 0,068 mg.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «BUFFERIN» è accompagnata dalla specificazione «acido acetilsalicilico».

Numero di codice:

20 compresse × mg 325; codice: 023347040 (in base 10) 0Q81IV0 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a partire dal: 1° agosto 1993.

Decreto n. 6/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «GABBRORAL», flacone da 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24.

Modifica apportata: previsione di un ulteriore tipo di confezionamento: la specialità medicinale è ora confezionata anche in blister.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 7/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «NARLISIM»: nebulizzatore rinologico 15 ml e BB gocce rinologiche 15 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, n. 73.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: le confezioni adulti - flacone nebulizzatore per uso orale e gocce pediatriche per uso nasale sono collocate nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione;

Numeri di codice:

1) adulti flacone nebulizzatore per uso nasale codice: 016062034 (in base 10) 0HB5LL (in base 32);

2) gocce pediatriche per uso nasale codice: 016062046 (in base 10) 0HB5LY (in base 32) regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° agosto 1993.

Decreto n. 8/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «EFRIVIR» g 3 e g 10 di crema al 5%.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, n. 34.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la confezione g 10 di crema allo 0,5% (codice: 027534039) è collocata nella classe *a)* di cui alla citata disposizione.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

La confezione g 3 di crema allo 0,5% (codice: 027534027) è collocata nella classe *d)* di cui alla citata disposizione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 9/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «TRANSCOP» (scopolamina): 4 sistemi terapeutici transdermici.

Titolare A.I.C.: ALZA Corporation di Palo Alto (California), rappresentata in Italia dalla società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n. 1.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la confezione 4 sistemi terapeutici transdermici è collocata nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione: numero di codice: 4 sistemi terapeutici transdermici codice: 025492024 (in base 10) 0S9YKS (in base 32);

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decreto n. 10/1993 del 13 gennaio 1993

Società	Specialità medicinale	N. codice
Knoll Farmaceutici S.p.a. - Milano	Cardiazol Paracodina flac. ml 10 gocce	021473018
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Firenze	Effortil IM/IV 6 f. mg 10 ml 1	006774018
	g 15 gocce allo 0,75% orale	006774032
	20 compresse mg 15	006774044
	Perlongetten 20 cps mg 25	006774057
Pierrel S.p.a. Capua (CE)	Flexidone 24 compresse	016442030
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a - Firenze	Fosfalugel 26 buste ml 15 gel orale	025234028
Ist. Merieux Italia S.p.a. Roma	Imovax Tetano IM 1 sir. ml 0,5	026171013
Bioindustria farmaceutici S.p.a. Novi Ligure (AL)	Levicor IM/IV 5 f mg 10 ml 1	016514010
	fl. mg 150 ml 15 gocce orali	016514022

Società	Specialità medicinale	N. codice
Hoechst Italia S.p.a. - Milano	Novalgina	
	5 fiale ml 2	008679021
Knoll Farmaceutici S.p.a. - Milano	Paracodina	
	fl. g 15 gocce	015960014
Knoll Farmaceutici S.p.a. - Milano	Paracodina sciroppo	
	fl. g 10 sciroppo	008096024
Wyeth S.p.a. Aprilia (LT)	Premarin	
	20 cpr mg 1,25	002792012
	20 cpr mg 2,5	002792024
	36 cpr mg 0,625	002792036
	36 cpr mg 0,3	002792048
	crema vag. g 25 con appl.	002792063
	crema uso locale g 25	002792099
Bioindustria farmaceutici S.p.a. - Novi Ligure (AL)	Reomax	
	20 cpr mg 50	021033016
	IV 1 f. mg 50 ml 20	021033028
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Firenze	Sympatol	
	g 10 soluz. al 10 % orale	003268012
	IM/IV 6 f. mg 60 ml 1	003268024
A.M.S.A. S.r.l. Roma	Tiroide Pabyrn	
	50 cpr mg 33	005417035
	25 cpr mg 125	005417047
Master Pharma S.r.l. Parma	Travisco	
	30 confetti mg 100	027347057

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

Le succitate confezioni sono collegate nella classe *d)* prevista dalla disposizione citata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

I lotti delle confezioni di cui trattasi non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Decreto n. 11/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: «TANTUM VERDE P» (benzidamina cloridrato): 20 e 30 pastiglie 3 mg.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: le confezioni 20 e 30 pastiglie 3 mg sono collocate nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione:

numeri di codice:

1) 20 pastiglie 3 mg
codice: 028494033 (in base 10) 0V5L6K (in base 32)

2) 30 pastiglie 3 mg;
codice: 028494045 (in base 10) 0V5L6X (in base 32).

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 12/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: TANTUM pasta dentifricia 120 g;

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale:

la specialità medicinale è ora denominata: «TANTUM VERDE DENTAL» ed è scorporata dalla specialità medicinale «TANTUM»;

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la confezione pasta dentifricia è collocata nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione;

numero di codice:

pasta dentifricia 120 g;
codice: 028821015 (in base 10) 0VHKJR (in base 32);

indicazioni terapeutiche: trattamento antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della bocca e delle gengive;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 13/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: «TANTUM VERDE» (benzidamina cloridrato) collutorio 120 ml e nebulizzatore 30 ml.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la confezione collutorio da 120 ml e nebulizzatore 30 ml sono collocate nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione;

numeri di codice:

1) flacone collutorio 120 ml;
codice: 022088052 (in base 10) 0P22CN (in base 32);

2) flacone nebulizzatore 30 ml;
codice: 022088064 (in base 10) 0P22D0 (in base 32);

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 14/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «EMODISINTOX» nella forma e confezione: 10 flaconcini orali 15 ml.

Titolare A.I.C.: IRBI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), s.s. Pontina, n. 28.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «IRBIFER»;

numero di codice:

10 flaconcini orali 15 ml:
codice: 020796076 (in base 10) 0MUNPD (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice precedentemente attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 15/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «TIOTEN» (stepronina), nelle forme: 30 bustine di granulare × mg 180 da g 5:

codice: 024917041 (in base 10) 0RSF1K (in base 32) 30 bustine di granulare × mg 360 da g 5;

codice: 024917054 (in base 10) 0RSF1Y (in base 32).

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo, n. 31, codice fiscale 01689550158.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Therabel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, n. 8, codice fiscale 10473290152;

Produttore: produzione e controllo: Laboratoires Thissen S.A. nello stabilimento sito in Braine L'Alleud (Belgio);

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 16/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «ELLECALCIN» (salcatonina), nelle seguenti preparazioni e confezioni:

spray per somministrazione endonasale (flacone da 2 ml con erogatore);

codice: 027541010 (in base 10) 0U8HJL (in base 32);

5 fiale iniettabili da 1 ml da 50 U.I.;

codice: 027541034 (in base 10) 0U8HKB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Ellem Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, n. 89, c.f. 10128980157;

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Ellefarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano Sul Naviglio (MI), via Leonardo Da Vinci, n. 168, c.f. 00758420152.

Produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 17/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «LIPOFENE» (procetofene), nella forma 50 capsule 100 mg, codice: 024157036 (in base 10 0R16VD (in base 32).

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni n. 2, c.f. 06685100155.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (PV), via F.lli Cervi, n. 8, c.f. 01423300183.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, n. 8.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 18/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «FLOGOZEN» (salicilato di imidazolo), nelle preparazioni e confezioni;

30 compresse × mg 750;
codice: 027628015 (in base 10) 0UC4HH (in base 32);

15 bustine monodose × mg 1000 di granulato;
codice: 027628027 (in base 10) 0UC4HV (in base 32);

flacone da 20 ml di gocce al 40%;
codice: 027628039 (in base 10) 0UC4J7 (in base 32).

Titolare AIC: S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8 - cod. fisc. 00747030153.

Modifica apportata:

titolare AIC: nuovo titolare AIC: Valeas S.p.a. Industria Chimica e Farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallismeri 10, cod. fisc. 04874990155. La produzione continua ad essere effettuata dalla Proter S.p.a., nello stabilimento sito in Opera (MI), via Lambro n. 36.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 19/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinali:

ALBUMINA UMANA:
flac. ml 50 al 25%;
codice 021585068 (in base 10) 0NLR5D (in base 32) flac. ml 50 al 20%;
codice 021585082 (in base 10) 0NLR5U (in base 32);

GAMMA MEN:
1 flac. U.I. 1500/300 mcg + f. solv.
codice 023472020 (in base 10) 0QD9WN (in base 32);

NORMOGAMMA:
1 fiala ml 2;
codice 010101018 (in base 10) 09N88U (in base 32);

TETAGAMMA:
1 fiala U.I. 250 ml 2;
codice 022195010 (in base 10) 0P5BU2 (in base 32);
1 siringa U.I. 250 ml 2;
codice 022195022 (in base 10) 0P5BUG (in base 32);
1 fiala U.I. 500 ml 2;
codice 022195034 (in base 10) 0P5BUU (in base 32);
1 siringa U.I. 500 ml 2;
codice 022195046 (in base 10) 0P5BV6 (in base 32).

Titolare AIC: Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22 - cod. fisc. 00825190150.

Modifiche apportate:

titolare AIC: nuovo titolare: Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22 - cod. fisc. 10438250150.

Produttore: le specialità medicinali continuano ad essere prodotte e controllate, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Sclavo S.p.a., nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), loc. Bellaria Rosia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 20/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinali:

ADIFTEPER
1 fiala ml 0,5
codice 020462040 (in base 10) 0MJGGS (in base 32)

ADRENALINA ISM
IM 1 fiala ml 1
codice 007410029 (in base 10) 0724C4 (in base 32)

CEREBROPAN
12 fiale ml 5
codice 023814039 (in base 10) 0QQRWR (in base 32)
IV 4 flaconi g 3 ml 15
codice 023814041 (in base 10) 0QQRWT (in base 32)
gocce uso orale ml 30 g 10
codice 023814054 (in base 10) 0QQRX6 (in base 32)
40 compresse mg 800
codice 023814066 (in base 10) 0QQRXL (in base 32)
12 fialoidi g 3 ml 15
codice 023814078 (in base 10) 0QQRXY (in base 32)

DUOGASTRAL
50 compresse mg 50
codice 024623062 (in base 10) 0R1IFYQ (in base 32)

ENTEROVACCINO ISM
6 compresse 200 MD Ad.
codice 003097021 (in base 10) 02YJFX (in base 32)

FLAR
20 capsule mg 200
codice 012438053 (in base 10) 0CVLK5 (in base 32)
20 bustine g 1
codice 012438065 (in base 10) 0CVLKK (in base 32)

H-ADIFTAL
1 fiala richiamo
codice 008548012 (in base 10) 084VPD (in base 32)

ISMICETINA
flacone + 2 fiale solv.
codice 005418013 (in base 10) 055C0X (in base 32)

ISMIPUR
25 confetti
codice 010030017 (in base 10) 09L2Y1 (in base 32)

LINFOLYSIN
50 confetti mg 2
codice 012821017 (in base 10) 0D78JT (in base 32)
LIOLINF
IM fiala 10 dosi
codice 012798017 (in base 10) 0D6L21 (in base 32)
IM fiala 25 dosi
codice 012798029 (in base 10) 0D6L2F (in base 32)
LIOMORBILLO
1 flac liof. + 1 fiala solv
codice 024786028 (in base 10) 0RNF3D (in base 32)
LIOSIERO ANTIBOTULINICO ISM
1 fiala + 1 fiala ml 10
codice 014801017 (in base 10) 0G3Q3T (in base 32)
MISULBAN
30 confetti mg 2
codice 010284014 (in base 10) 09TUZG (in base 32)
PEPTICHEMIO
IM 1 fiala mm 40 ml 0,5
codice 022566018 (in base 10) 0PJP42 (in base 32)
PIPROXEN
30 capsule mg 300
codice 025518010 (in base 10) 0SBRXU (in base 32)
10 supposte mg 600
codice 025518022 (in base 10) 0SBRY6 (in base 32)
ROSOVAX
1 flac liof + 1 flac solv.
codice 022751034 (in base 10) 0PQ9TU (in base 32)
TIROTRICINA ISM
10 ovuli vaginali
codice 004031011 (in base 10) 03V0K3 (in base 32)
VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM
4 fiale ml 1
codice 013305014 (in base 10) 0DQ15Q (in base 32)
VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO ISM
trivalente orale ml 0,1
codice 020452025 (in base 10) 0MJ4PT (in base 32)
VACCINO TAB TE ISM
liof 1 flacone + 1 fiala 10 ml
codice 018423018 (in base 10) 0KL77B (in base 32)
VI-MONO-TAB
1 fiala ml 1
codice 009558026 (in base 10) 093Q0B (in base 32)

Titolare AIC Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22 - codice fiscale 00825190150

Modifiche apportate

titolare AIC nuovo titolare. Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S r l con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22 - codice fiscale 10438250150;

produttore la produzione e la commercializzazione delle succitate specialità medicinali sono sospese fino alla ripresa dell'attività produttiva nello stabilimento sito in Milano, via Darwin, 22.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 gennaio 1993

Decreto n 21/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «CORSODYL» (clorexidina gluconato 0,2%) soluzione per l'antisepsi del cavo orale, nelle confezioni:

flacone da 150 ml (collutorio),

codice. 014371037 (in base 10) 0FQL6X (in base 32);

flacone da 60 ml (nebulizzatore);

codice 014371052 (in base 10) 0FQL7D (in base 32).

Titolare A I C · Imperial Chemical Industries PLC, ICI Pharmaceuticals, Macclesfield, Cheshire, U K , rappresentata in Italia dalla società ICI Italia S p a , Divisione Farmaceutici, ICI-Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano - Viale Isonzo, n 25, codice fiscale 00735390155,

Modifiche apportate

Titolare A I C.· nuovo titolare A I C ICI Italia S p a , Divisione Farmaceutici, ICI-Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, n 25, codice fiscale 00735390155

Produttore La specialità medicinale sopra indicata, limitatamente alla confezione. flacone da 60 ml, viene ora prodotta dalla società estera ICI-Pharma, nello stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) anche dalla società titolare dell'A I.C., nello stabilimento sito in Caponago (Milano), via Industrie.

La produzione della specialità medicinale stessa, limitatamente alla confezione. flacone da 150 ml, continua ad essere effettuata dalla società Imperial Chemical Industries PLC, ICI Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Inghilterra

Confezionamento: il confezionamento della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla confezione: flacone da 60 ml, è ora variato da quello precedentemente autorizzato a «flacone di vetro giallo da 75 ml (volume del contenuto = 60 ml), ricoperto esternamente con un laminato di PVC bianco-opaco, dotato di pompa erogatore a funzionamento manuale vincolata al flacone per mezzo di una ghiera di alluminio protetta da un coperchio di plastica bianco-opaco e testata nebulizzatore rimovibile.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decreto n 22/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «DIABREZIDE» (gliclazide), nella confezione 40 compresse da 80 mg, codice 025176013 (in base 10) 0S09YF (in base 32)

Titolare AIC: Stabilimento Chimico Farmaceutico DR L Brocchieri S r l , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,400 - codice fiscale 02881740589

Modifiche apportate:

Titolare A I C · nuovo titolare AIC L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di Esercizio S p a , con sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze) - strada statale 67, località Granatieri - codice fiscale 01286700487.

Produttore produzione e controlli società titolare dell'A.I.C.· nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze) - Strada statale, 67, operazioni terminali di confezionamento in blister ed astucciamento: Lamp S. Prospero S p.a , nello stabilimento sito in S Prospero (Modena).

Composizione. limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente· Principio attivo invariato Eccipienti: Lattosio mg 33, Cellulosa microcristallina mg 20; Polivinilpirrolidone mg 16; Sodio amido glicolato mg 8, Magnesio stearato mg 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decreto n 23/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «CITOGEL» (sucralfato gel) nella preparazione bustine da 5 ml.

Titolare AIC: Zyma S p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore - limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche dalla società Ivers Lee Italia S.p a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Decorrenza di efficacia del decreto· 16 gennaio 1993.

Decreto n. 24/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «SUCRATE GEL» (sucralfato gel) - 30 bustine monodose.

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11.

Modifica apportata:

produttore - limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche dalla società Ivers Lee Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 25/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «ISOCOLAN» soluzione estemporanea per il lavaggio dell'intestino, nelle confezioni: 2, 4 e 8 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a 500 ml.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

I controlli sono effettuati dalla Giuliani S.p.a., nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 26/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «POLIMUCIL» bustine da 7,5 g.

Titolare A.I.C.: Poli Industria Chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo) e dalla società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

I controlli sono effettuati dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 27/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «NEURACTIV» soluzione orale al 16%, flacone 120 ml e flaconcini 5 ml.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalle società estere Laboratoires Ciba Geigy S.A. e Ciba Geigy Ltd rispettivamente negli stabilimenti siti in Huningue (Francia) e Basilea (Svizzera).

Altre condizioni: la specialità medicinale prodotta in Svizzera è destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 28/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «BISOLVON», nella preparazione 30 bustine di granulare.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata:

produttore: il controllo del prodotto finito della preparazione sopra indicata viene ora effettuato dalla società estera Inpharzam S.A. nello stabilimento sito in Cadempino (Lugano) - via Industria (Svizzera), ove già vengono effettuati la produzione ed il confezionamento.

Il prodotto può essere destinato all'impiego solo nel territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Decreto n. 29/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «MUCOSOLVAN», nelle preparazioni: 30 bustine di granulare da 30 mg e 30 bustine di granulare da 15 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata:

produttore: il controllo del prodotto finito delle preparazioni sopra indicata viene ora effettuato dalla società estera Inpharzam S.A. nello stabilimento sito in Cadempino (Lugano), via Industria (Svizzera), ove già vengono effettuati la produzione ed il confezionamento.

Il prodotto può essere destinato all'impiego solo nel territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 1/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinali «ASPERCREME» - crema g 30 e gel g 30; «IMPETEX» - crema g 30; «TEMETEX» - pomata g 30 - unguento g 30 - crema g 30 - Forte pomata g 20 e Forte unguento g 20.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: le specialità medicinali di cui trattasi sono prodotte e controllate anche dalla consociata estera Hoffman La Roche A.G. nello stabilimento sito in Grenzach-Wylen - Germania, e possono essere importate in Italia sia allo stato sfuso sia confezionate e pronte per la vendita.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 2/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «SISOMIN» (sisomicina solfato) iniettabile: «50» 1 fiala 1 ml 50 mg - cod. 023622018; «75» 1 fiala 1 ml 50 mg - cod. 023622020; «100» 1 fiala 2 ml 100 mg - cod. 023622032; «10» 1 fiala 1 ml 10 mg - cod. 023622044; «20» 1 fiala 2 ml 20 mg - cod. 023622057.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Labo N.V. - Heist op den Berg - Belgio, rappresentata in Italia dalla società Schering Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89 - cod. fisc. 00889060158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: trasferimento rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A.I.C. è trasferita alla società Max Farma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Corsico (Milano), via C. Colombo, 5/c - cod. fisc. 01393930019.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 3/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «MAIORAD» fiale.

Titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata dalla società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Mantova, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 4/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «RETIPLUS SAME» nelle forme e confezioni: crema 0,05% 20 g e lozione 0,05% 20 ml.

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2 - cod. fisc. 00152270344.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: TRETINOINA SAME (tretinoina).

Numeri di codice: crema 0,05% 20 g; codice: 027707037 (in base 10) 0UFKNX (in base 32); lozione 0,05% 20 ml; codice: 027707049 (in base 10) 0UFKP9 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice precedentemente attribuito, non possono essere venduti a decorrere dal 1° agosto 1993.

Provvedimento n. 5/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale: «DOBUTREX» (Dobutamina) flacone iniettabile 250 mg/20 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società estera Lilly France S.A. nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 6/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinali: «ALFOSPAS» - 6 fiale da 50 mg × 3 ml; «DONA» - 6 fiale da 400 mg + 6 fiale di solvente; «MILID» - 6 fiale × 5 ml × 400 mg e 5 fiale × 10 ml × 700 mg; «VIARTRIL» - 6 fiale × 10 ml e 6 fiale × 5 ml.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Modifica apportata: produttore: le specialià medicinali sopra indicate sono ora prodotte e controllate dalla società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 7/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «CENERVIT».

Titolare A.I.C.: Clintec Nutrition Clinique - Z.I. d'Amilly B.P. 347 - Montargis - Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25.

Modifica apportata: produttore: la specialità sopra indicata viene ora prodotta dalla società estera Aquitaine Pharm International (A.P.I.) nello stabilimento sito in Idron (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 gennaio 1993.

Provvedimento n. 8/1993 del 13 gennaio 1993

Specialità medicinale «SINASSIAL».

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Modifica apportata: regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia, neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 gennaio 1993.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro il 1° merzo 1993.

93A0194

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 concernente: «Scioglimento del consiglio comunale di S. Maria La Fossa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1992)

Nella relazione allegata al decreto citato in epigrafe, riportata nella seconda colonna della pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* , al settimo periodo, secondo rigo, dove è scritto: «Lo stesso Martino ha instaurato uno stretto rapporto con Mirra *Giordano*, ...», si legga: «Lo stesso Martino ha instaurato uno stretto rapporto con Mirra *Girolamo*, ...».

93A0197

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 972/1992 del 12 dicembre 1992 relativo alla specialità medicinale «TWIN», alla pag. 105, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 3) 20 compresse × mg 200, dove è scritto: «prezzo: L. *27.250*», si legga: «prezzo: L. *26.450*».

93A0198

Comunicato del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano, riportato alla pag. 34, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «analisi dei *farmaci I*», leggasi: «analisi dei *medicinali I*»

93A0224

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1992 recante: «Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1993, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1993).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 81 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo comma, lettera *c)*, dove è scritto: «... relativi a contratti condizionati stipulati *dopo* il 30 giugno 1988.», leggasi: «... relativi a contratti condizionati stipulati *entro* il 30 giugno 1988 ».

93A0167

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189